

Legge federale sull'agricoltura

(Legge sull'agricoltura, LAgr)

del 29 aprile 1998 (Stato 1° gennaio 2017)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 102, 103, 104 capoversi 1–3 e 120 capoverso 2 della Costituzione
federale^{1,2}
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 1996³,
decreta:

Titolo primo: Principi generali

Art. 1 Scopo

La Confederazione opera affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente a:

- a. garantire l'approvvigionamento della popolazione;
- b. salvaguardare le basi essenziali naturali;
- c. aver cura del paesaggio rurale;
- d. garantire un'occupazione decentralizzata del territorio;
- e.⁴ garantire il benessere degli animali.

Art. 2 Provvedimenti della Confederazione

¹ La Confederazione prende segnatamente i seguenti provvedimenti:

- a. istituisce condizioni quadro favorevoli per la produzione e lo smercio dei prodotti agricoli;
- b.⁵ indennizza, mediante pagamenti diretti, le prestazioni d'interesse generale fornite dalle aziende contadine che coltivano il suolo;

RU **1998** 3033

¹ RS **101**

² Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2015** 3631; FF **2009** 7425).

³ FF **1996** IV 1

⁴ Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

b^{bis}.⁶ sostiene la gestione sostenibile delle risorse naturali e promuove una produzione che rispetti gli animali e l'ambiente;

c. provvede a uno sviluppo socialmente sostenibile dell'agricoltura;

d. sostiene i miglioramenti strutturali;

e.⁷ promuove la ricerca e la consulenza agricole nonché la coltivazione delle piante e l'allevamento di animali;

f. disciplina la protezione dei vegetali e l'impiego di mezzi di produzione⁸.

² I provvedimenti della Confederazione presuppongono, per quanto ragionevolmente esigibile, misure di solidarietà da parte degli interessati. Sono coordinati tramite gli strumenti della politica regionale.

³ I provvedimenti della Confederazione favoriscono l'orientamento dell'agricoltura e della filiera alimentare verso una strategia comune della qualità.⁹

⁴ Essi si fondano sul principio della sovranità alimentare, al fine di tenere conto delle esigenze dei consumatori nell'offerta di prodotti indigeni di elevata qualità, variati e sostenibili.¹⁰

⁵ Sono esclusi i provvedimenti di sostegno che possono comportare una distorsione della concorrenza ai danni dell'attività artigianale e industriale. Le procedure sono rette dall'articolo 89a. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.¹¹

Art. 3 Definizione e campo d'applicazione

¹ L'agricoltura comprende:

a. la produzione di prodotti valorizzabili derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito;

b. la lavorazione, l'immagazzinamento e la vendita dei prodotti nell'azienda di produzione.

c. lo sfruttamento di superfici vicine all'ambiente naturale.

^{1bis} I provvedimenti dei titoli quinto e sesto si applicano alle attività affini all'agricoltura. Essi presuppongono un'attività di cui al capoverso 1 lettere a–c.¹²

⁶ Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

⁸ Nuova espr. giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁹ Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

¹⁰ Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

¹¹ Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

¹² Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

² All'orticoltura esercitata a titolo professionale si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo come pure quelli dei titoli dal quinto al settimo.¹³

³ I provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo quinto e del capitolo 2 del titolo settimo si applicano alla pesca professionale e alla piscicoltura.

⁴ All'apicoltura si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo sesto e del capitolo 2 del titolo settimo.¹⁴

Art. 4 Difficili condizioni di produzione e di vita

¹ Nell'applicazione della presente legge si tiene conto delle difficili condizioni di produzione e di vita, in particolare nella regione di montagna e in quella collinare.

² L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) suddivide in zone, secondo le difficoltà di sfruttamento, la superficie gestita a scopo agricolo e a tal fine tiene un catasto della produzione.¹⁵

³ Il Consiglio federale stabilisce i criteri di delimitazione delle zone.

Art. 5 Reddito

¹ I provvedimenti della presente legge hanno lo scopo di permettere alle aziende con una gestione ecologicamente sostenibile e redditizia di conseguire in media su vari anni redditi comparabili a quelli della rimanente popolazione attiva della stessa regione.

² Se i redditi calano notevolmente sotto il livello di cui al capoverso precedente, il Consiglio federale prende provvedimenti di durata limitata per migliorarne la situazione.

³ Occorre tenere conto degli altri settori dell'economia, della situazione economica della popolazione che non opera nell'agricoltura e della situazione delle finanze federali.

Art. 6 Limite di spesa

I mezzi finanziari per i settori di compiti più importanti sono stanziati al massimo per quattro anni con decreto federale semplice in base a un messaggio del Consiglio federale. Il relativo involucro finanziario è deciso simultaneamente.

¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

¹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio

Art. 7 Principio

¹ La Confederazione stabilisce le condizioni quadro per la produzione e lo smercio di prodotti agricoli in modo da consentire all'agricoltura di produrre in modo sostenibile e poco costoso e di conseguire dalla vendita dei prodotti il più elevato valore aggiunto possibile.

² A tale proposito, tiene conto delle esigenze della sicurezza dei prodotti, della protezione dei consumatori e dell'approvvigionamento del Paese.¹⁶

Capitolo 1: Disposizioni economiche generali

Sezione 1:

Qualità, promozione dello smercio e sgravio del mercato

Art. 8 Misure di solidarietà

¹ La promozione della qualità e dello smercio nonché l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato spettano alle organizzazioni dei produttori o alle relative organizzazioni di categoria.

^{1bis} Le organizzazioni di categoria possono elaborare contratti standard.¹⁷

² Per organizzazione di categoria s'intende l'associazione dei produttori di singoli prodotti o di gruppi di prodotti con i trasformatori e, se è il caso, con i commercianti.

Art. 8a¹⁸ Prezzi indicativi

¹ Le organizzazioni dei produttori di singoli prodotti o di gruppi di prodotti o le relative organizzazioni di categoria possono pubblicare a livello regionale o nazionale prezzi indicativi concordati tra fornitori e acquirenti.

² I prezzi indicativi sono fissati in modo differenziato secondo criteri di qualità.

³ Le singole imprese non possono essere obbligate a rispettare i prezzi indicativi.

⁴ Per i prezzi al consumo non possono essere fissati prezzi indicativi.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

¹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

¹⁸ Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

Art. 9¹⁹ Sostegno alle misure di solidarietà

¹ Qualora le misure di solidarietà di cui all'articolo 8 capoverso 1 decise collettivamente siano pregiudicate dalle imprese che non le adottano, il Consiglio federale può emanare prescrizioni se l'organizzazione:²⁰

- a. è rappresentativa;
- b. non è attiva nei settori della produzione, della trasformazione o della vendita;
- c. ha deciso le misure di solidarietà a grande maggioranza.

² Il Consiglio federale può obbligare chi non è membro di un'organizzazione a contribuire al finanziamento delle misure di solidarietà previste nell'articolo 8 capoverso 1, se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute e l'organizzazione preleva contributi dai suoi membri per finanziarie misure di solidarietà. I contributi non devono servire a finanziare l'amministrazione dell'organizzazione.²¹

³ Nel settore dell'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato, il Consiglio federale può emanare prescrizioni unicamente per far fronte a sviluppi straordinari non dipendenti da problemi strutturali.²²

⁴ I prodotti in vendita diretta non possono essere sottoposti alle prescrizioni di cui al capoverso 1 e i venditori diretti non possono essere assoggettati all'obbligo di contribuzione secondo il capoverso 2 per i quantitativi smerciati in vendita diretta.

Art. 10²³ Prescrizioni concernenti la qualità

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti la qualità e disciplinare i procedimenti di fabbricazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, qualora sia necessario per esportare tali prodotti oppure per rispettare gli impegni internazionali della Svizzera o norme internazionali essenziali per l'agricoltura svizzera.

Art. 11²⁴ Miglioramento della qualità e della sostenibilità

¹ La Confederazione sostiene provvedimenti collettivi di produttori, trasformatori o commercianti, che contribuiscono a migliorare o a garantire la qualità e la sostenibilità dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, nonché dei processi.

² I provvedimenti devono:

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

²¹ Per. introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

²² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

- a. promuovere l'innovazione o la collaborazione lungo la filiera del valore aggiunto;
 - b. prevedere la partecipazione dei produttori e giovare in primo luogo a questi ultimi.
- ³ Possono essere sostenuti segnatamente:
- a. gli accertamenti preliminari;
 - b. la fase iniziale dell'attuazione del provvedimento;
 - c. la partecipazione dei produttori a programmi volti a migliorare la qualità e la sostenibilità.
- ⁴ Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il sostegno.

Art. 12 Promozione dello smercio

¹ La Confederazione può sostenere con contributi finanziari i provvedimenti presi a livello nazionale o regionale dai produttori, dai trasformatori o dai commercianti per promuovere lo smercio di prodotti agricoli svizzeri nel Paese e all'estero.

² A tale scopo, la Confederazione può sostenere anche la comunicazione concernente le prestazioni d'interesse generale fornite dall'agricoltura.²⁵

³ Può provvedere al coordinamento, in Svizzera e all'estero, dei provvedimenti sostenuti e segnatamente definire un'identità visiva comune.²⁶

⁴ Il Consiglio federale determina i criteri per la ripartizione dei mezzi finanziari.

Art. 13 Sgravio del mercato

¹ Per evitare il crollo dei prezzi dei prodotti agricoli, la Confederazione può partecipare, nel caso di un'evoluzione straordinaria, alle spese per provvedimenti di durata limitata intesi a sgravare il mercato. Lo smaltimento delle eccedenze strutturali non viene sussidiato.

² I contributi della Confederazione presuppongono di regola adeguate prestazioni dei Cantoni o delle organizzazioni interessate.

Sezione 2: Designazione

Art. 14 In generale

¹ Il Consiglio federale può, nell'interesse dell'affidabilità e allo scopo di promuovere la qualità e lo smercio, emanare prescrizioni sulla designazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, i quali:

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

- a. sono fabbricati secondo determinati procedimenti;
- b. presentano altre caratteristiche specifiche;
- c. provengono dalla regione di montagna;
- d. si distinguono per la loro origine;
- e.²⁷ sono fabbricati rinunciando a determinati procedimenti o non presentano determinate caratteristiche;
- f.²⁸ sono fabbricati secondo criteri particolari dello sviluppo sostenibile.

² La designazione di tali prodotti secondo le presenti prescrizioni è facoltativa.

³ Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sull'ingegneria genetica e sulle derrate alimentari.²⁹

⁴ Il Consiglio federale può definire contrassegni ufficiali per le designazioni previste dal presente articolo nonché dall'articolo 63 capoverso 1 lettere a e b. Può dichiararne obbligatorio l'impiego.³⁰

⁵ L'impiego di tali simboli è obbligatorio nelle campagne di promozione dello smercio condotte con provvedimenti secondo l'articolo 12.³¹

Art. 15 Procedimenti di fabbricazione, caratteristiche specifiche dei prodotti

¹ Il Consiglio federale disciplina:

- a. i requisiti che devono soddisfare i prodotti nonché i procedimenti di fabbricazione, segnatamente quelli con indirizzo ecologico;
- b. i controlli.

² I prodotti possono essere designati come provenienti da agricoltura biologica soltanto se l'intera azienda è gestita secondo il modo di produzione biologico. Il Consiglio federale può autorizzare eccezioni segnatamente ad aziende con colture perenni a condizione che l'integrità del modo di produzione biologico e la sua controllabilità non ne siano pregiudicate.³²

³ Il Consiglio federale può riconoscere le direttive di organizzazioni private se prevedono i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a.

²⁷ Introdotto dal n. 8 dell'all. alla L sull'ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4803; FF **2000** 2145).

²⁸ Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

²⁹ Nuovo testo giusta in n. 8 dell'all. alla L sull'ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4803; FF **2000** 2145).

³⁰ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

³¹ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

³² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

⁴ Può riconoscere designazioni di prodotti esteri se si fondano su requisiti equivalenti.

Art. 16 Denominazioni d'origine, indicazioni geografiche

¹ Il Consiglio federale istituisce un registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche.

² Disciplina in particolare:

- a. il diritto all'iscrizione;
- b. le condizioni per la registrazione, segnatamente i requisiti relativi all'elenco degli obblighi;
- c. la procedura d'opposizione e di registrazione;
- d. il controllo.

^{2bis} Il registro può contenere denominazioni d'origine e indicazioni geografiche svizzere ed estere.³³

³ Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate non possono fungere da designazioni di categoria. Le designazioni di categoria non possono essere registrate quali denominazioni d'origine o indicazioni geografiche.

⁴ Se il nome di un Cantone o di una località viene utilizzato in una denominazione d'origine o in un'indicazione geografica, occorre garantire che la registrazione concordi anche con un eventuale disciplinamento cantonale.

⁵ Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate non possono essere registrate quali marchi per prodotti se è adempiuta una fattispecie di cui al capoverso 7.³⁴

^{5bis} Se è stata presentata una domanda di registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica e per un prodotto identico o comparabile è depositato un marchio contenente una denominazione d'origine o un'indicazione geografica identica o simile, la procedura d'esame del marchio è sospesa fino al passaggio in giudicato della decisione relativa alla domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica.³⁵

⁶ Chi utilizza nomi di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica registrata per prodotti agricoli uguali o dello stesso genere o per i relativi prodotti trasformati deve adempiere l'elenco degli obblighi di cui al capoverso 2 lettera b. Questo obbligo non si applica all'utilizzazione di marchi identici o analoghi a una denominazione d'origine o a un'indicazione geografica depositata o registrata in buona fede o i cui diritti sono stati acquistati mediante l'uso in buona fede:

- a. prima del 1° gennaio 1996; o

³³ Introdotto dal n. 7 dell'all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

³⁵ Introdotto dal n. 7 dell'all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425).

- b. prima che il nome della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica registrata fosse protetto secondo la presente legge o in virtù di un'altra base legale se il marchio non è colpito dai motivi di nullità o di estinzione previsti dalla legge del 28 agosto 1992³⁶ sulla protezione dei marchi.³⁷

^{6bis} Nel giudicare se l'utilizzazione di un marchio acquisito in buona fede sia lecita secondo il capoverso 6 occorre tener conto in particolare se vi è rischio d'inganno o di violazione della concorrenza leale.³⁸

⁷ Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate sono protette in particolare contro:

- a. qualsiasi uso commerciale per altri prodotti che sfrutti la reputazione delle designazioni protette;
- b. qualsiasi usurpazione, imitazione o contraffazione.

Art. 16a³⁹ Indicazione delle caratteristiche e dei metodi di produzione

¹ I prodotti agricoli e i relativi prodotti trasformati possono essere muniti di indicazioni su caratteristiche o metodi di produzione conformi a determinate prescrizioni (produzione rispettosa dell'ambiente, certificazione di prestazioni ecologiche o detenzione degli animali rispettosa delle esigenze della specie) o di indicazioni su tali prescrizioni.

² Le indicazioni devono, segnatamente, essere conformi alle prescrizioni sulla protezione dagli inganni nel settore delle derrate alimentari.

Art. 16b⁴⁰ Difesa delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche sul piano internazionale

¹ La Confederazione sostiene le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori o di trasformatori nella difesa, sul piano internazionale, delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche svizzere.

² La Confederazione può assumersi una parte delle spese procedurali sostenute dalle rappresentanze svizzere all'estero su domanda di organizzazioni di categoria o organizzazioni di produttori o di trasformatori allo scopo di difendere le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

³⁶ RS **232.11**

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

³⁸ Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

³⁹ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU **2006** 3861; FF FF **2004** 6275 6289).

⁴⁰ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

Sezione 3: Importazione

Art. 17 Dazi all'importazione

Per determinare i dazi all'importazione occorre tenere conto della situazione interna in materia di approvvigionamento nonché delle possibilità di smercio per analoghi prodotti indigeni.

Art. 18 Provvedimenti riguardo a prodotti ottenuti mediante metodi vietati

¹ Fatto salvo il rispetto degli impegni internazionali, il Consiglio federale emana prescrizioni relative alla dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera; ne aumenta i dazi all'importazione o ne vieta l'importazione.⁴¹

² Sono vietati ai sensi del capoverso 1 i metodi di produzione non autorizzati per motivi di protezione:

- a. della vita o della salute di persone, animali o piante; oppure
- b. dell'ambiente.

Art. 19 Aliquote di dazio

In quanto la presente legge non preveda altrimenti, la competenza e la procedura per la determinazione delle aliquote di dazio sono rette dalla legislazione doganale.

Art. 19a⁴² Destinazione vincolata di proventi dei dazi

¹ Negli anni 2009–2016 i proventi dei dazi all'importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l'attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l'Unione europea o di un accordo OMC.

² Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell'agricoltura.

³ Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari.

⁴ Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l'importo della destinazione vincolata.

Art. 20 Prezzi soglia

¹ Il Consiglio federale può stabilire prezzi soglia per singoli prodotti. L'articolo 17 si applica per analogia.

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

⁴² Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5851; FF **2009** 1049).

² Il prezzo soglia corrisponde al prezzo d'importazione perseguito, che si compone del prezzo franco dogana svizzera, del dazio e di tasse di effetto analogo.⁴³ Il Consiglio federale definisce le modalità di calcolo del prezzo franco dogana svizzera, non tassato.⁴⁴

³ Il Consiglio federale può determinare il prezzo soglia per un gruppo di prodotti. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)⁴⁵ determina i valori indicativi d'importazione applicabili ai singoli prodotti.

⁴ Il DEFR determina in che misura la somma dell'aliquota di dazio e del prezzo franco dogana svizzera, non tassato, possa differire dal prezzo soglia senza che l'aliquota di dazio debba essere adeguata (fascia di fluttuazione).⁴⁶

⁵ L'UFAG⁴⁷ stabilisce l'aliquota di dazio per i prodotti con prezzo soglia in modo tale che il prezzo d'importazione si situi all'interno della fascia di fluttuazione.

⁶ Nella misura in cui lo smercio di prodotti indigeni analoghi non sia pregiudicato, il DEFR può stabilire un'aliquota di dazio inferiore a quella prevista nel capoverso 5.

⁷ Le aliquote di dazio non devono contenere elementi di protezione industriale.⁴⁸

Art. 21 Contingenti doganali

¹ I contingenti doganali per i prodotti agricoli sono determinati nell'allegato 2 della legge del 9 ottobre 1986⁴⁹ sulla tariffa delle dogane (tariffa generale).

² Il Consiglio federale può modificare i contingenti doganali e la loro eventuale suddivisione cronologica nel quadro della tariffa generale.

³ Per la determinazione e la modifica dei contingenti doganali e dell'eventuale suddivisione cronologica si applica per analogia l'articolo 17.

⁴ Se le condizioni di mercato richiedono frequenti adeguamenti, il Consiglio federale può delegare la competenza per la modifica dei contingenti doganali e della loro suddivisione cronologica al DEFR o ai servizi ad esso subordinati.

⁵ Le prescrizioni della presente legge si applicano, per analogia, ai contingenti doganali supplementari conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera c della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane.

⁴³ Nuovo testo giusta il n. III della LF del 24 mar. 2000 concernente l'abrogazione della L sui cereali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1539; FF **1999** 8173).

⁴⁴ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

⁴⁵ Nuova espr. giusta il n. I 28 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

⁴⁷ Nuova espr. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁴⁸ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

⁴⁹ RS **632.10**

Art. 22 Ripartizione dei contingenti doganali

¹ I contingenti doganali devono essere ripartiti tenendo conto dei principi della concorrenza.

² L'autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo le procedure e i criteri seguenti:

- a. mediante vendita all'asta;
- b. in funzione della prestazione all'interno del Paese;
- c. sulla base del quantitativo richiesto;
- d. conformemente all'ordine di deposito delle domande di permesso;
- e.⁵⁰ conformemente all'ordine della tassazione;
- f. in funzione delle precedenti importazioni del richiedente.

³ Per prestazione all'interno del Paese ai sensi del capoverso 2 lettera b si intende segnatamente il ritiro di prodotti analoghi di provenienza indigena e di qualità commerciale usuale.

⁴ Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o categorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali.

⁵ Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di determinare i criteri per la ripartizione dei contingenti doganali.

⁶ L'assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata.

Art. 23 Prestazione sostitutiva, tassa sostitutiva

¹ Qualora l'assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una prestazione all'interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b), il Consiglio federale può stabilire un'adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se:

- a. la prestazione all'interno del Paese non è indispensabile in considerazione della finalità perseguita; oppure
- b. l'adempimento della prestazione all'interno del Paese è impossibile per l'importatore o costituirebbe un provvedimento di eccessivo rigore.

² La prestazione sostitutiva o la tassa sostitutiva è stabilita in modo da compensare i vantaggi derivanti per l'importatore dal fatto di essere stato esonerato dalla prestazione all'interno del Paese.

Art. 24 Permesso d'importazione, misure di salvaguardia

¹ Ai fini di una sorveglianza statistica delle importazioni, il Consiglio federale può stabilire che determinati prodotti agricoli sottostanno ad un permesso d'importazione.

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 610; FF 2006 5815).

² In considerazione delle misure di salvaguardia che il Consiglio federale può emanare, il DEFR è autorizzato a sospendere il rilascio di permessi d'importazione fino alla decisione del Consiglio federale.

³ L'applicazione di clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali nel settore agricolo è retta dall'articolo 11 della legge del 9 ottobre 1986⁵¹ sulla tariffa delle dogane.

⁴ Il capoverso 2 non si applica riguardo alle clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali conformemente:

- a. all'articolo 1 della legge federale del 25 giugno 1982⁵² sulle misure economiche esterne; e
- b. all'articolo 7 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane.

Art. 25 Contributi volontari

¹ Se sui prodotti agricoli importati i settori economici interessati versano contributi volontari per la valorizzazione dei prodotti agricoli indigeni, il Consiglio federale può, per garantire il rispetto degli impegni internazionali, prescrivere l'importo massimo. Può delegare tale competenza al DEFR.

² Se l'importo massimo dei contributi viene ridotto in virtù di accordi internazionali, la riduzione avviene nella stessa proporzione dei dazi. In casi giustificati, sono ammesse deroghe a tale norma.

Sezione 4: ...

Art. 26⁵³

Sezione 5: Monitoraggio del mercato⁵⁴

Art. 27

¹ Il Consiglio federale sottopone a monitoraggio del mercato, a diversi stadi, dalla produzione al consumo, i prezzi delle merci che sono influenzati da provvedimenti di politica agricola della Confederazione. Esso disciplina la collaborazione degli operatori del mercato.⁵⁵

² Designa il servizio che effettua i rilevamenti necessari e che informa il pubblico.

⁵¹ RS **632.10**

⁵² RS **946.201**

⁵³ Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

Sezione 6:⁵⁶ Ingegneria genetica

Art. 27a

¹ Prodotti agricoli o mezzi di produzione⁵⁷ dell'agricoltura geneticamente modificati possono essere fabbricati, coltivati, allevati, importati, immessi nell'ambiente o messi in commercio se sono adempite le esigenze della presente legge, nonché, segnatamente, della legislazione sull'ingegneria genetica, sulla protezione dell'ambiente, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari.

² Indipendentemente da altre eventuali disposizioni, segnatamente della legislazione sull'ingegneria genetica, sulla protezione dell'ambiente e sulla protezione degli animali, il Consiglio federale può prevedere un obbligo di autorizzazione o altre misure per la produzione e lo smercio di tali prodotti o mezzi di produzione.

Sezione 7:⁵⁸ Mezzi di produzione e beni d'investimento agricoli brevettati

Art. 27b

¹ Un mezzo di produzione o un bene d'investimento agricolo messo in commercio in Svizzera o all'estero dal titolare del brevetto o con il suo consenso può anche essere importato, rialienato e usato a titolo commerciale.

² Sono considerati agricoli i beni d'investimento quali trattori, macchinari, attrezzi e installazioni, nonché i loro componenti, destinati a un impiego preminente nell'agricoltura.

Capitolo 2: Economia lattiera

Sezione 1: Campo d'applicazione⁵⁹

Art. 28 ...⁶⁰

¹ Il presente capitolo si applica al latte di mucca.

⁵⁶ Introdotta dal n. 8 dell'all. alla L sull'ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

⁵⁷ Nuova espr. giusta il n. II 3 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵⁸ Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

⁶⁰ Abrogata dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

² Il Consiglio federale può applicare singole disposizioni, in particolare gli articoli 38 e 39, anche al latte di capra e di pecora.⁶¹

Art. 29⁶²

Sezione 2: ...

Art. 30 a 36⁶³

Art. 36a e 36b⁶⁴

Sezione 3:⁶⁵ **Contratto standard nel settore lattiero**

Art. 37

¹ L'elaborazione di un contratto standard per la compravendita di latte crudo spetta alle organizzazioni di categoria del settore lattiero. Le norme del contratto standard non devono ostacolare in modo rilevante la concorrenza. La determinazione dei prezzi e dei quantitativi rimane in ogni caso di competenza delle parti contraenti.

² Un contratto standard ai sensi del presente articolo è un contratto che prevede una durata e una proroga contrattuale di almeno un anno e che contiene almeno norme sui quantitativi, sui prezzi e sulle modalità di pagamento.

³ Il Consiglio federale, su richiesta di un'organizzazione di categoria, può conferire obbligatorietà generale al contratto standard in tutte le fasi del processo di compravendita di latte crudo.

⁴ Le esigenze cui deve adempiere l'organizzazione di categoria e la presa di decisione sono rette dall'articolo 9 capoverso 1.

⁵ I tribunali civili sono competenti per le controversie derivanti dal contratto standard e dai singoli contratti.

⁶ Se un'organizzazione di categoria non riesce ad accordarsi su un contratto standard, il Consiglio federale può emanare prescrizioni di durata limitata concernenti la compravendita di latte crudo.

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

⁶² Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

⁶³ Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

⁶⁴ Introdotti dal n. I della LF del 20 giu. 2003 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458). Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

Sezione 4: Sostegno del mercato

Art. 38 Supplemento per il latte trasformato in formaggio

¹ La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per il latte commerciale trasformato in formaggio.

² Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento e le condizioni. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.⁶⁶

³ Il supplemento è di 15 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.⁶⁷

Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati

¹ Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio.

² Il Consiglio federale stabilisce l'importo del supplemento, le condizioni e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di accordare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.⁶⁸

³ Il supplemento è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può adeguare l'importo del supplemento tenendo conto dell'evoluzione dei quantitativi.⁶⁹

Art. 40 a 42⁷⁰

Sezione 5: Provvedimenti particolari

Art. 43 Obbligo di notifica

¹ Il valorizzatore del latte notifica al servizio designato dal Consiglio federale:

- a. il quantitativo di latte commerciale fornito dai produttori; e
- b. il modo in cui ha valorizzato il latte fornitogli.

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

⁶⁷ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

⁶⁹ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

⁷⁰ Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

² I produttori che commercializzano latte e latticini in vendita diretta notificano i quantitativi prodotti e smerciati in questo modo.

³ ...⁷¹

Art. 44⁷²

Art. 45 Indennizzo per la collaborazione

La Confederazione indennizza le organizzazioni dell'economia lattiera cui affida compiti di diritto pubblico.

Capitolo 3: Economia zootecnica

Sezione 1: Orientamento strutturale

Art. 46 Effettivi massimi

¹ Il Consiglio federale può fissare effettivi massimi per azienda per le singole specie di animali da reddito.

² Qualora un'azienda detenga diverse specie di animali da reddito, la somma delle singole quote percentuali rispetto agli effettivi massimi consentiti non può superare il 100 per cento.

³ Il Consiglio federale può prevedere deroghe per:

- a. le aziende sperimentali e le stazioni di ricerche agronomiche della Confederazione nonché la Scuola di avicoltura di Zollikofen e il Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione dei suini di Sempach;
- b.⁷³ le aziende che svolgono un'attività d'interesse pubblico d'importanza regionale smaltendo, nell'alimentazione dei suini, sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di prodotti alimentari.

Art. 47 Tassa

¹ I gestori di aziende che superano l'effettivo massimo di cui all'articolo 46 devono versare una tassa annuale.

² Il Consiglio federale determina la tassa in modo che l'allevamento di animali in soprannumero non sia redditizio.

⁷¹ Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458). Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

⁷² Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

³ Se più gestori detengono animali nella stessa azienda, la tassa è determinata in base alla quota dell'effettivo di animali di ciascun gestore.

⁴ Il frazionamento di aziende allo scopo di eludere le disposizioni sull'effettivo massimo non è riconosciuto.

Sezione 2: Bestiame da macello, carne, lana di pecora e uova⁷⁴

Art. 48⁷⁵ Ripartizione dei contingenti doganali

¹ I contingenti doganali per il bestiame da macello e la carne sono messi all'asta.

² Le quote del contingente doganale per la carne di animali delle specie bovina, senza muscoli preparati, e ovina sono attribuite per il 10 per cento secondo il numero degli animali acquistati all'asta sui mercati pubblici sorvegliati di bestiame da macello. Ne sono eccettuate le carni kosher e halal.

^{2bis} Le quote del contingente doganale per la carne di animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina sono attribuite per il 40 per cento secondo il numero degli animali macellati. Ne sono eccettuate le carni kosher e halal.⁷⁶

³ Per determinati prodotti delle voci di tariffa 0206, 0210 e 1602, il Consiglio federale può rinunciare a disciplinare la ripartizione.

Art. 49 Classificazione della qualità

¹ Il Consiglio federale emana direttive e stabilisce criteri per classificare la qualità del bestiame macellato della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina.

² Il Consiglio federale può:

- a. dichiarare obbligatoria l'applicazione dei criteri di classificazione;
- b. per determinati casi, delegare la classificazione a un servizio neutrale.

³ Il Consiglio federale può delegare all'UFAG la competenza di stabilire i criteri di classificazione.

Art. 50⁷⁷ Contributi a provvedimenti di sgravio del mercato della carne

¹ La Confederazione può versare contributi per finanziare provvedimenti temporanei di sgravio del mercato in caso di eccedenze stagionali o di eccedenze temporanee di altro tipo sul mercato della carne.

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 e dal 1° ott. 2004 per i cpv. 1 e 2 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

⁷⁶ Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

² A partire dal 2007 la Confederazione può versare ai Cantoni contributi per l'organizzazione, l'esecuzione, la sorveglianza e l'infrastruttura dei mercati pubblici situati nella regione di montagna.

Art. 51 Delega di compiti pubblici

¹ Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni private di:

- a. eseguire provvedimenti temporanei di sgravo del mercato in caso di eccedenze stagionali o di eccedenze temporanee di altro tipo sul mercato della carne;
- b. sorvegliare l'andamento del mercato sui mercati pubblici e nei macelli;
- c. classificare secondo la qualità animali vivi e macellati.⁷⁸

² Le organizzazioni private sono indennizzate per lo svolgimento di questi compiti.⁷⁹

³ Il Consiglio federale designa un servizio che verifica se le organizzazioni private svolgono i loro compiti in modo economico.

Art. 51^{bis}⁸⁰ Valorizzazione della lana di pecora

La Confederazione può prendere misure per valorizzare la lana di pecora. Può sostenere tale valorizzazione all'interno del Paese mediante contributi.

Art. 52⁸¹ Contributi per sostenere la produzione di uova indigene

La Confederazione può versare contributi per finanziare i provvedimenti di valorizzazione a favore della produzione di uova indigene.

Art. 53⁸²

Capitolo 4: Produzione vegetale

Art. 54⁸³ Contributi per singole colture

¹ La Confederazione può versare contributi per singole colture al fine di:

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

⁸⁰ Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

⁸² Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

⁸³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

- a. mantenere la capacità di produzione e la funzionalità di singole filiere di trasformazione per garantire un approvvigionamento adeguato della popolazione;
- b. garantire un approvvigionamento adeguato di alimenti per animali da reddito.

² Il Consiglio federale definisce le colture e stabilisce l'importo dei contributi.

³ I contributi possono essere versati anche per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine secondo l'articolo 43 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005⁸⁴ sulle dogane.

Art. 55 e 56⁸⁵

Art. 57⁸⁶

Art. 58⁸⁷ Frutta

¹ La Confederazione può prendere provvedimenti per valorizzare la frutta a granelli, la frutta a nocciolo, le bacche e i prodotti derivati da frutta, nonché l'uva. Può sostenere tale valorizzazione mediante contributi.

² Può sostenere mediante contributi i provvedimenti collettivi dei produttori intesi ad adeguare la produzione di frutta e verdura alle esigenze dei mercati. I contributi sono versati al più tardi sino alla fine del 2017.

Art. 59⁸⁸

Capitolo 5: Economia vitivinicola⁸⁹

Art. 60 Autorizzazione per l'impianto di nuovi vigneti e loro notifica

¹ Chi pianta nuovi vigneti deve avere un'autorizzazione del Cantone.

² Le ricostituzioni di colture sono notificate al Cantone.

³ Il Cantone autorizza l'impianto di vigneti per la produzione di vino se il luogo previsto si presta alla viticoltura.

⁸⁴ RS 631.0

⁸⁵ Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

⁸⁶ Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

⁸⁸ Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

⁴ Il Consiglio federale definisce i principi che reggono l'autorizzazione per l'impianto di vigneti e la loro notifica. Può prevedere deroghe.

⁵ Il Cantone può vietare, temporaneamente e per regione, l'impianto di nuovi vigneti per la produzione di vino se sono finanziati provvedimenti di sgravio del mercato o di riconversione di superfici viticole o se la situazione del mercato lo esige.⁹⁰

Art. 61 Catasto viticolo

I Cantoni tengono un catasto viticolo, secondo i principi della Confederazione, nel quale sono elencate le peculiarità dell'impianto di vigneti.

Art. 62 Elenco dei vitigni

¹ L'UFAG esamina l'idoneità dei vitigni.

² Tiene un elenco dei vitigni nel quale indica quelli raccomandati per la piantagione.

Art. 63⁹¹ Classificazione

¹ I vini sono suddivisi nelle categorie seguenti:

- a. vini a denominazione d'origine controllata;
- b. vini con indicazione geografica tipica;
- c. vini da tavola.

² Il Consiglio federale allestisce l'elenco dei criteri per i vini a denominazione d'origine controllata e i vini con indicazione geografica tipica. Può stabilire i tenori minimi naturali in zucchero e la resa per unità di superficie; a tal fine tiene conto delle condizioni di produzione specifiche della regione.

³ Per il rimanente, i Cantoni stabiliscono per ogni criterio i requisiti per i loro vini a denominazione d'origine controllata e per i vini con indicazione geografica tipica prodotti sul loro territorio con una denominazione tradizionale propria.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per i vini con indicazione geografica tipica commercializzati senza denominazione tradizionale e per i vini da tavola. Può definire termini vinicoli specifici, in particolare termini tradizionali, e disciplinarne l'utilizzazione.

⁵ Esso emana prescrizioni per il declassamento dei vini che non corrispondono ai requisiti minimi.

⁶ Gli articoli 16 capoversi 6, 6^{bis} e 7, nonché 16b si applicano per analogia alla designazione dei vini a denominazione d'origine controllata e di altri vini con indicazione geografica.

⁹⁰ Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Art. 64⁹² Controlli

¹ Ai fini della protezione delle denominazioni e delle designazioni, il Consiglio federale emana prescrizioni in materia di controllo della vendemmia e di controllo del commercio di vini. Esso stabilisce i requisiti che i Cantoni e chi produce, incantina o commercia vini devono osservare, in particolare riguardo alle notifiche, ai documenti di accompagnamento, ai registri di cantina e agli inventari. Può prevedere deroghe e semplificazioni, qualora non pregiudichino la protezione delle denominazioni e delle designazioni. Esso coordina i controlli.

² Per facilitare la collaborazione degli organi di controllo, il Consiglio federale può prevedere l'istituzione di una banca dati centrale. Esso stabilisce i requisiti riguardo al contenuto e all'esercizio della banca dati, nonché alla qualità dei dati e disciplina le condizioni per l'accesso e l'utilizzo dei dati.

³ L'esecuzione del controllo della vendemmia compete ai Cantoni. La Confederazione può partecipare con un contributo forfettario ai costi cantonali di tale controllo; l'ammontare del contributo è stabilito in funzione della superficie viticola del Cantone.

⁴ L'esecuzione del controllo del commercio dei vini è affidata a un organo di controllo designato dal Consiglio federale.

Art. 65⁹³**Art. 66**⁹⁴**Art. 67 a 69**⁹⁵**Titolo terzo:**⁹⁶ **Pagamenti diretti****Capitolo 1: Disposizioni generali****Art. 70** Principio

¹ Per retribuire le prestazioni d'interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole.

² I pagamenti diretti comprendono:

⁹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

⁹³ Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

⁹⁴ Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

⁹⁵ Abrogati dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

- a. contributi per il paesaggio rurale;
- b. contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento;
- c. contributi per la biodiversità;
- d. contributi per la qualità del paesaggio;
- e. contributi per i sistemi di produzione;
- f. contributi per l'efficienza delle risorse;
- g. contributi di transizione.

³ Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi. A tale riguardo tiene conto della portata delle prestazioni d'interesse generale fornite, dell'onere correlato alla fornitura di tali prestazioni e dei ricavi ottenibili sul mercato.

Art. 70a Condizioni

¹ I pagamenti diretti sono versati se:

- a. il beneficiario è un'azienda contadina che coltiva il suolo;
- b. è fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate;
- c. le disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell'ambiente e degli animali sono rispettate;
- d. le superfici non si trovano in zone edificabili che sono state delimitate con decisione passata in giudicato secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio dopo l'entrata in vigore della presente disposizione;
- e. nell'azienda gestita è raggiunto un volume di lavoro minimo in unità standard di manodopera;
- f. una quota minima dei lavori è svolta da manodopera dell'azienda;
- g. il gestore non supera un determinato limite d'età;
- h. il gestore possiede una formazione agricola.

² La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate implica:

- a. una detenzione degli animali da reddito rispettosa delle esigenze della specie;
- b. un bilancio di concimazione equilibrato;
- c. una quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità;
- d. la gestione conforme alle prescrizioni di oggetti d'importanza nazionale iscritti in inventari, conformemente alla legge federale del 1° luglio 1966⁹⁷ sulla protezione della natura e del paesaggio;
- e. un avvicendamento disciplinato delle colture;
- f. un'adeguata protezione del suolo;

g. una selezione e un'utilizzazione mirate dei prodotti fitosanitari.

³ Il Consiglio federale:

- a. concretizza i criteri che provano il rispetto delle esigenze ecologiche;
- b. stabilisce i valori e le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a ed e-h;
- c. può limitare la somma dei pagamenti diretti per unità standard di manodopera;
- d. può stabilire eccezioni alla lettera c e al capoverso 1 lettera h;
- e. può stabilire eccezioni al capoverso 1 lettera a per i contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio;
- f. determina valori limite relativi alla superficie per azienda, a partire dai quali i contributi sono graduati o ridotti.

⁴ Il Consiglio federale può stabilire ulteriori condizioni e oneri per il versamento dei pagamenti diretti.

⁵ Definisce le superfici per le quali sono versati contributi.

Art. 70b Condizioni particolari per la regione d'estivazione

¹ Nella regione d'estivazione i contributi sono versati ai gestori di un'azienda d'estivazione, di un'azienda con pascoli comunitari o di una superficie d'estivazione.

² Le condizioni di cui all'articolo 70a capoverso 1, ad eccezione della lettera c, non si applicano alla regione d'estivazione.

³ Il Consiglio federale stabilisce le condizioni di gestione per la regione d'estivazione.

Capitolo 2: Contributi

Art. 71 Contributi per il paesaggio rurale

¹ Per preservare un paesaggio rurale aperto sono versati contributi per il paesaggio rurale. I contributi comprendono:

- a. un contributo per ettaro, graduato secondo le zone, al fine di promuovere la gestione nelle singole zone;
- b. un contributo di difficoltà per ettaro, graduato secondo la declività e il tipo di utilizzazione in zone declive e zone in forte pendenza, al fine di promuovere la gestione in condizioni topografiche difficili;
- c. un contributo graduato supplementare in base alla quota di prati da sfalcio in zone in forte pendenza;
- d. un contributo per carico normale a favore delle aziende annuali per gli animali ceduti per l'estivazione, al fine di promuovere l'alpeggio;

- e. un contributo d'estivazione per unità di bestiame grosso estivata o per carico usuale, graduato secondo la categoria di animali, al fine di promuovere la gestione e la cura delle superfici d'estivazione.

² Il Consiglio federale definisce il carico consentito e le categorie di animali per le quali è versato il contributo d'estivazione.

Art. 72 Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento

¹ Per garantire l'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari sono versati contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento. I contributi comprendono:

- a. un contributo di base per ettaro, al fine di mantenere la capacità di produzione;
- b. un contributo per ettaro, al fine di garantire una quota adeguata di superfici coltivate aperte e di superfici con colture perenni;
- c. un contributo di difficoltà per ettaro, graduato secondo le zone, nella regione di montagna e collinare, al fine di mantenere la capacità di produzione in condizioni climatiche difficili.

² Per la superficie inerbita i contributi sono versati soltanto se è raggiunta una densità minima di animali. Il Consiglio federale stabilisce la densità minima di animali da reddito che consumano foraggio grezzo. Può prevedere che per i prati artificiali e le superfici per la promozione della biodiversità non vi sia una densità minima di animali da raggiungere e stabilire un contributo di base inferiore per le superfici per la promozione della biodiversità.

³ Contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento possono essere versati anche per le superfici situate nel territorio estero della zona di confine secondo l'articolo 43 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005⁹⁸ sulle dogane.

Art. 73 Contributi per la biodiversità

¹ Per promuovere e mantenere la biodiversità sono versati contributi per la biodiversità. I contributi comprendono:

- a. un contributo per ettaro, graduato secondo le zone, il tipo e il livello qualitativo della superficie per la promozione della biodiversità, al fine di promuovere la diversità delle specie e degli habitat naturali;
- b. un contributo per ettaro, graduato secondo il tipo di superficie per la promozione della biodiversità, al fine di promuovere l'interconnessione delle superfici.

² Il Consiglio federale stabilisce i tipi di superfici per la promozione della biodiversità per i quali sono versati contributi.

³ La Confederazione versa al massimo il 90 per cento dei contributi per l'interconnessione di superfici per la promozione della biodiversità. I Cantoni garantiscono il finanziamento residuo.

Art. 74 Contributi per la qualità del paesaggio

¹ Per salvaguardare, promuovere e sviluppare la varietà del paesaggio rurale sono versati contributi per la qualità del paesaggio.

² La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari, per ettaro o per carico usuale, se:

- a. i Cantoni o altri enti regionali hanno stabilito obiettivi e definito provvedimenti volti al conseguimento di tali obiettivi;
- b. i Cantoni hanno concluso con i gestori convenzioni di gestione in consonanza a tali provvedimenti; e
- c. gli obiettivi e i provvedimenti adempiono le condizioni per uno sviluppo sostenibile del territorio.

³ La quota della Confederazione ammonta al massimo al 90 per cento dei contributi concessi dal Cantone. Per le prestazioni stabilite nelle convenzioni di gestione i Cantoni utilizzano i mezzi finanziari applicando una chiave di ripartizione specifica al progetto.

Art. 75 Contributi per i sistemi di produzione

¹ Per promuovere forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e degli animali sono versati contributi per i sistemi di produzione. I contributi comprendono:

- a. un contributo per ettaro, graduato secondo il tipo di utilizzazione per forme di produzione aziendali globali;
- b. un contributo per ettaro, graduato secondo il tipo di utilizzazione per forme di produzione aziendali parziali;
- c. un contributo per unità di bestiame grosso, graduato secondo le categorie di animali, per forme di produzione particolarmente rispettose degli animali.

² Il Consiglio federale stabilisce le forme di produzione da promuovere.

Art. 76 Contributi per l'efficienza delle risorse

¹ Per promuovere l'impiego sostenibile di risorse quali suolo, acqua e aria nonché per accrescere l'efficienza nell'impiego dei mezzi di produzione sono versati contributi per l'efficienza delle risorse.

² I contributi sono concessi per provvedimenti volti a introdurre tecniche o processi aziendali rispettosi delle risorse. Sono limitati nel tempo.

³ Il Consiglio federale stabilisce i provvedimenti da promuovere. I contributi sono accordati se:

- a. è dimostrata l'efficacia del provvedimento;
- b. il provvedimento è portato avanti anche dopo la promozione;
- c. il provvedimento è economicamente sopportabile a medio termine per le aziende agricole.

Art. 77 Contributi di transizione

¹ Per garantire uno sviluppo socialmente sostenibile sono versati contributi di transizione.

² I contributi di transizione sono calcolati sulla base dei crediti stanziati, dedotte le uscite per i contributi di cui agli articoli 71–76, 77a e 77b, nonché per le indennità di cui all'articolo 62a della legge federale del 24 gennaio 1991⁹⁹ sulla protezione delle acque.

³ I contributi di transizione sono versati in relazione all'azienda. Il contributo per la singola azienda è stabilito in base alla differenza tra i pagamenti diretti generali prima del cambiamento di sistema e i contributi di cui agli articoli 71 capoverso 1 lettere a–c e 72 dopo il cambiamento di sistema. La differenza è stabilita sulla base della struttura che un'azienda presentava prima del cambiamento di sistema.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce:

- a. il calcolo dei contributi per la singola azienda;
- b. le modalità in caso di cessione dell'azienda e di importanti cambiamenti strutturali;
- c. i valori limite riferiti al reddito e alla sostanza imponibili del gestore, oltre i quali i contributi sono ridotti o non vengono versati; per i gestori coniugati stabilisce valori limite più elevati.

Titolo terzo a:¹⁰⁰ **Impiego sostenibile delle risorse naturali**

Art. 77a Principio

¹ La Confederazione versa contributi, nell'ambito dei crediti stanziati, per progetti regionali o settoriali intesi a migliorare la sostenibilità nell'impiego delle risorse naturali.

² I contributi sono concessi agli enti responsabili se:

- a. le misure previste nel progetto sono state coordinate;
- b. appare verosimile che in tempi brevi le misure potranno essere finanziate in modo autonomo.

⁹⁹ RS 814.20

¹⁰⁰ Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Art. 77b Importo dei contributi

¹ L'importo dei contributi è stabilito in funzione dell'efficacia ecologica e agronomica del progetto, segnatamente in funzione del potenziamento dell'efficienza nell'impiego di sostanze e di energia. Essi ammontano all'80 per cento al massimo dei costi computabili per la realizzazione dei progetti e delle misure.

² Qualora per le medesime misure sulla stessa superficie la Confederazione conceda contemporaneamente contributi o indennità secondo la presente legge o secondo la legge federale del 1° luglio 1966¹⁰¹ sulla protezione della natura e del paesaggio o indennità secondo la legge federale del 24 gennaio 1991¹⁰² sulla protezione delle acque, tali contributi o indennità sono dedotti dai costi computabili.

Titolo quarto: Misure sociali collaterali¹⁰³**Capitolo 1: Aiuti per la conduzione aziendale**¹⁰⁴**Art. 78** Principio

¹ La Confederazione può mettere a disposizione dei Cantoni mezzi per finanziare aiuti per la conduzione aziendale.

² I Cantoni possono accordare aiuti per la conduzione aziendale ai gestori di un'azienda contadina al fine di superare o prevenire difficoltà finanziarie non loro imputabili o dovute a mutate condizioni quadro economiche.¹⁰⁵

³ L'erogazione di fondi federali presuppone un'adeguata partecipazione finanziaria del Cantone. Le prestazioni di terzi possono essere tenute in considerazione.

Art. 79 Concessione di aiuti per la conduzione aziendale

¹ Il Cantone accorda l'aiuto per la conduzione aziendale quale mutuo esente da interessi per:

- a. convertire i debiti esistenti al fine di attenuare l'onere degli interessi;
- b. far fronte a oneri finanziari straordinari.

^{1bis} L'aiuto per la conduzione aziendale può essere accordato anche in caso di cessazione dell'attività al fine di trasformare in mutui esenti da interessi i crediti d'investimento esistenti o i contributi che soggiacciono all'obbligo del rimborso, purché il livello d'indebitamento dopo la concessione del mutuo sia sostenibile.¹⁰⁶

¹⁰¹ RS 451

¹⁰² RS 814.20

¹⁰³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

¹⁰⁴ Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

¹⁰⁶ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

² I mutui sono accordati per 20 anni al massimo mediante decisione formale. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

³ Se il mutuo è garantito da un diritto di pegno immobiliare, la decisione dell'autorità che accorda il mutuo può tener luogo dell'atto pubblico relativo al contratto di pegno.¹⁰⁷

Art. 80 Condizioni

¹ I mutui a titolo d'aiuto per la conduzione aziendale di cui all'articolo 79 capoverso 1 sono di regola accordati se sono adempiute le seguenti condizioni:¹⁰⁸

- a.¹⁰⁹ l'azienda, eventualmente con il concorso di un'attività non agricola, consente una sopravvivenza a lungo termine e richiede per la sua gestione un adeguato volume di lavoro, ma almeno un'unità standard di manodopera;
- b. l'azienda è gestita razionalmente;
- c. l'indebitamento è sopportabile dopo la concessione del mutuo.

² Per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento, il Consiglio federale può fissare per le aziende nella regione di montagna e in quella collinare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a.¹¹⁰

³ Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni e oneri.

Art. 81 Approvazione da parte dell'UFAG

¹ Se il mutuo, da solo o aggiunto al saldo di precedenti mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale o di crediti d'investimento, supera un determinato importo (importo limite), il Cantone sottopone la decisione all'Ufficio federale per approvazione. Il Consiglio federale stabilisce l'importo limite.

² L'Ufficio federale comunica al Cantone entro 30 giorni se approva la decisione o se decide esso stesso nel merito. Prima di decidere sente il parere del Cantone.

Art. 82¹¹¹ Rimborso in caso di alienazione con utile

Se l'azienda o parte dell'azienda è alienata con utile, la parte ancora scoperta del mutuo deve essere rimborsata.

¹⁰⁷ Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

¹⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

¹¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

¹¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

Art. 83 Revoca

Per gravi motivi, il Cantone può revocare il mutuo.

Art. 84 Spese amministrative

¹ Le spese amministrative sono a carico dei Cantoni.

² I Cantoni non possono riscuotere alcuna partecipazione alle spese.

Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi

¹ Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione aziendale.

² Gli interessi sono utilizzati nell'ordine seguente per:

- a. la copertura delle spese amministrative;
- b. la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui;
- c. la concessione di nuovi mutui.

³ Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l'UFAG può provvedere affinché la quota federale dei mezzi finanziari inutilizzati:

- a. sia restituita e accordata a un altro Cantone; o
- b. sia messa a disposizione del Cantone per crediti d'investimento.¹¹²

Art. 86 Perdite

¹ Le perdite derivanti dalla concessione di mutui che non superano l'importo limite secondo l'articolo 81, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Cantoni qualora non siano coperte dagli interessi.

² Le perdite e le eventuali spese procedurali derivanti dalla concessione di mutui approvati dall'UFAG secondo l'articolo 81, qualora non siano coperte dagli interessi, sono a carico della Confederazione e dei Cantoni proporzionalmente alla loro partecipazione al mutuo.

Capitolo 2:¹¹³ Aiuti per la riqualificazione**Art. 86a** Aiuti per la riqualificazione

¹ La Confederazione può accordare a persone indipendenti attive nell'agricoltura o ai loro coniugi aiuti per la riqualificazione in professioni non agricole.

¹¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

¹¹³ Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

² La concessione di un aiuto presuppone la cessazione della gestione aziendale. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni e oneri.

³ Gli aiuti per la riqualificazione sono versati al più tardi sino alla fine del 2019.¹¹⁴

Titolo quinto: Miglioramenti strutturali

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 87 Principio

¹ La Confederazione accorda contributi e crediti d'investimento per:

- a. ridurre i costi di produzione mediante il miglioramento delle basi dell'azienda;
- b. migliorare le condizioni di vita e le condizioni economiche nel mondo rurale, in particolare nella regione di montagna;
- c. proteggere le terre coltivate nonché gli edifici e gli impianti agricoli dalla devastazione o dalla distruzione causate da fenomeni naturali;
- d. contribuire alla realizzazione di obiettivi ecologici nonché di obiettivi relativi alla protezione degli animali e alla pianificazione del territorio.
- e. promuovere il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua.

² ...¹¹⁵

Art. 88 Condizioni per provvedimenti collettivi di ampia portata¹¹⁶

Provvedimenti collettivi di ampia portata, come il riassetto della proprietà fondiaria e le opere globali di urbanizzazione fondiaria, sono sostenuti se:

- a. concernono di regola una regione delimitata naturalmente o economicamente;
- b. promuovono la compensazione ecologica e l'interconnessione di biotopi.

Art. 89 Condizioni per provvedimenti individuali

¹ I provvedimenti individuali sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni:¹¹⁷

¹¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

¹¹⁵ Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

¹¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

¹¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

- a.¹¹⁸ l'azienda, eventualmente con il concorso di un'attività non agricola, consente una sopravvivenza a lungo termine e richiede per la sua gestione un adeguato volume di lavoro, ma almeno un'unità standard di manodopera;
 - b. l'azienda è gestita razionalmente;
 - c.¹¹⁹ dopo l'investimento, l'azienda può fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all'articolo 70a capoverso 2;
 - d.¹²⁰ il finanziamento e la sopportabilità dell'investimento previsto sono comprovati tenendo conto delle future condizioni quadro economiche;
 - e. il richiedente impiega, per quanto ragionevolmente esigibile, mezzi e crediti propri;
 - f. il richiedente dispone di una formazione adeguata.
- ² Il Consiglio federale può fissare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a:
- a. per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento;
 - b. in caso di provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini.¹²¹

Art. 89a¹²² Neutralità concorrenziale

¹ Il progetto non deve influire sulla concorrenza nei confronti delle aziende artigianali direttamente interessate nella zona d'attività determinante sul piano economico.

² Prima di approvare il progetto, il Cantone accerta la neutralità concorrenziale.

³ Le aziende artigianali direttamente interessate nella zona d'attività determinante sul piano economico, le loro organizzazioni professionali e le associazioni di categoria possono essere consultate. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

⁴ Le aziende artigianali che non hanno esperito un rimedio giuridico in merito alla neutralità concorrenziale entro il termine di pubblicazione cantonale non sono più legittimate a ricorrere.

⁵ La neutralità concorrenziale accertata con decisione passata in giudicato non può più essere contestata.

¹¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

¹¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

¹²⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

¹²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

¹²² Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

Art. 90 Protezione di oggetti d'importanza nazionale

Gli inventari federali degli oggetti d'importanza nazionale sono vincolanti per l'esecuzione dei miglioramenti strutturali sostenuti dalla Confederazione.

Art. 91 Rimborso in caso di alienazione con utile

¹ Se l'azienda o la parte di azienda che ha beneficiato di un sostegno finanziario è alienata con utile, gli obblighi di rimborso concernenti gli aiuti agli investimenti per provvedimenti individuali sono i seguenti:¹²³

- a. i contributi devono essere rimborsati a meno che siano trascorsi più di 20 anni dall'ultimo versamento;
- b.¹²⁴ le quote del mutuo ancora scoperte devono essere rimborsate.

² I versamenti devono essere effettuati immediatamente dopo l'alienazione.

Art. 92 Vigilanza

I miglioramenti strutturali sono soggetti alla vigilanza del Cantone durante e dopo la loro esecuzione.

Capitolo 2: Contributi**Sezione 1: Assegnazione di contributi****Art. 93** Principio

¹ Nell'ambito dei crediti stanziati la Confederazione accorda contributi per:

- a. bonifiche fondiarie;
- b. edifici agricoli;
- c.¹²⁵ il sostegno di progetti di sviluppo regionale e di promozione di prodotti indigeni e regionali ai quali l'agricoltura partecipa in modo preponderante;
- d.¹²⁶ costruzioni di piccole aziende commerciali nella regione di montagna che trasformano e commercializzano prodotti agricoli con conseguente creazione di valore aggiunto; le aziende devono comprendere almeno il primo livello di trasformazione;
- e.¹²⁷ iniziative collettive di produttori volte a ridurre i costi di produzione.

¹²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

¹²⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

¹²⁵ Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

¹²⁶ Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

¹²⁷ Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

2 ...¹²⁸

³ L'assegnazione di un contributo federale presuppone un contributo adeguato del Cantone, incluso quello dei suoi enti locali di diritto pubblico.

⁴ Il Consiglio federale può vincolare l'assegnazione di contributi a condizioni e oneri.

Art. 94 Definizioni

¹ Per bonifiche fondiari s'intendono:

- a. le opere e gli impianti nel settore del genio rurale;
- b. il riordino della proprietà fondiaria e dei rapporti di affitto.

² Per edifici agricoli s'intendono:

- a. gli edifici d'economia rurale;
- b. gli edifici alpestri;
- c.¹²⁹ gli edifici collettivi nella regione di montagna costruiti dai produttori per la lavorazione, l'immagazzinamento e lo smercio dei prodotti della regione.

Art. 95 Bonifiche fondiari

¹ La Confederazione accorda contributi per bonifiche fondiari fino al 40 per cento dei costi. Sono considerati costi anche le spese per provvedimenti richiesti in applicazione di altre leggi federali e direttamente in rapporto con l'opera sussidiata.

² Nella regione di montagna, il Consiglio federale può aumentare il contributo fino al 50 per cento al massimo se le bonifiche:

- a. non possono essere finanziate in altro modo; o
- b. sono opere collettive d'ampia portata.

³ Se nemmeno un adeguato sostegno da parte del Cantone, dei Comuni e di fondi di diritto pubblico non è sufficiente per finanziare i lavori necessari, la Confederazione può accordare un contributo supplementare fino al 20 per cento per bonifiche fondiarie volte a rimediare a conseguenze particolarmente gravi di eventi naturali straordinari.

⁴ Essa può accordare contributi forfettari per il ripristino periodico di opere di bonifica fondiaria.¹³⁰

¹²⁸ Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

¹²⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

¹³⁰ Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

Art. 96 Edifici agricoli

¹ La Confederazione accorda contributi forfettari per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici agricoli.

² Sono accordati contributi per gli edifici d'economia rurale di una singola azienda se essa è gestita direttamente dal proprietario.

³ Possono essere accordati contributi per gli edifici d'economia rurale e per gli edifici alpini anche agli affittuari se è costituito un diritto di superficie. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni.

Art. 97 Approvazione dei progetti

¹ Il Cantone approva i progetti di bonifiche fondiari, di edifici agricoli e di sviluppo regionale per i quali la Confederazione accorda contributi.¹³¹

² Chiede sollecitamente il parere dell'UFAG.

³ Espone pubblicamente il progetto e lo rende noto nel Foglio ufficiale cantonale. I progetti che in base al diritto federale o cantonale non necessitano di concessione o di licenza di costruzione non sono pubblicati.¹³²

⁴ Per i progetti resi noti nel Foglio ufficiale cantonale, offre la possibilità di fare opposizione alle organizzazioni legittimate a ricorrere in virtù della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione dell'ambiente o sui percorsi pedonali.¹³³

⁵ All'occorrenza, l'UFAG sente le altre autorità federali i cui settori d'attività sono interessati dal progetto. Comunica al Cantone le condizioni e gli oneri a cui soggiace l'assegnazione di un contributo.

⁶ Il Consiglio federale designa i progetti che non devono essere sottoposti per parere all'UFAG.

⁷ L'UFAG decide in merito alla concessione di un contributo federale soltanto quando il progetto è passato in giudicato.¹³⁴

Art. 97a¹³⁵ Accordi di programma

¹ La Confederazione può accordare contributi ai Cantoni nell'ambito di accordi di programma.

¹³¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

¹³² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

¹³³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

¹³⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

¹³⁵ Introdotto dal n. II 29 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

² I servizi federali interessati stabiliscono i loro oneri e le loro condizioni negli accordi di programma.

³ La procedura di approvazione di progetti sostenuti con contributi degli accordi di programma è retta dal diritto cantonale.

Art. 98¹³⁶ Stanziamento dei mezzi finanziari

L'Assemblea federale stabilisce di volta in volta nel preventivo l'importo massimo entro il quale i contributi secondo l'articolo 93 capoverso 1 possono essere assegnati per l'anno in questione.

Sezione 2: Allacciamento di altre opere, ricomposizioni particellari

Art. 99 Allacciamento di altre opere

¹ I proprietari di fondi, opere o impianti che hanno ricevuto contributi sono tenuti a permettere l'allacciamento di altre opere, se risulta opportuno date le condizioni naturali e tecniche.

² Il Cantone decide sull'allacciamento e fissa, se giustificata, un'adeguata indennità per l'utilizzazione dell'opera esistente.

Art. 100¹³⁷ Ricomposizioni particellari su ordine delle autorità

Il governo cantonale può ordinare ricomposizioni particellari ove gli interessi dell'agricoltura siano lesi da opere pubbliche o da piani di utilizzazione

Art. 101 Ricomposizioni particellari per contratto

¹ Più proprietari di fondi possono convenire per scritto una ricomposizione particellare. L'accordo deve indicare i fondi compresi nella ricomposizione nonché disciplinare l'epurazione degli oneri fondiari e la ripartizione delle spese.

² L'approvazione da parte del Cantone sostituisce l'atto pubblico concernente il trapasso di proprietà. Per ricomposizioni particellari di questo tipo il Cantone non può riscuotere né imposte di mutazione né altri tributi analoghi.

³ Al trasferimento dei diritti di pegno è applicabile l'articolo 802 del Codice civile¹³⁸ e all'iscrizione nel registro fondiario l'articolo 954 capoverso 2 del medesimo.

⁴ Il Cantone disciplina l'ulteriore procedura.

¹³⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

¹³⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

¹³⁸ RS 210

Sezione 3: Garanzia dei miglioramenti strutturali

Art. 102 Divieto di modificare la destinazione e di frazionare

¹ La destinazione agricola di fondi, opere, impianti ed edifici agricoli oggetto di migliorie realizzate con contributi federali non può essere modificata durante 20 anni a contare dall'ultimo versamento del contributo; inoltre, il terreno oggetto di un raggruppamento non può essere frazionato.

² Chiunque contravviene al divieto di modificare la destinazione o di frazionare i terreni deve rimborsare i contributi ricevuti dalla Confederazione e risarcire tutti i danni cagionati.

³ Il Cantone può autorizzare deroghe al divieto di modificare la destinazione e di frazionare i terreni se gravi motivi lo giustificano. Esso decide se i contributi versati devono essere rimborsati integralmente o in parte oppure se rinuncia al rimborso.

Art. 103 Manutenzione e gestione

¹ I Cantoni vigilano affinché dopo un miglioramento strutturale realizzato con contributi federali:

- a. le superfici agricole siano gestite in modo ecologicamente sostenibile e le superfici di compensazione ecologica e i biotopi siano gestiti adeguatamente;
- b. le opere, gli impianti e gli edifici agricoli siano mantenuti in modo adeguato.

² In caso di negligenza grave nella gestione o nella manutenzione nonché di cura inadeguata, il Cantone può essere tenuto a rimborsare i contributi versati. Il Cantone dispone del diritto di regresso nei confronti dei beneficiari.

Art. 104 Menzione nel registro fondiario

¹ Il divieto di modificare la destinazione e di frazionare i terreni, l'obbligo di manutenzione e di gestione, nonché l'obbligo di rimborso devono essere menzionati nel registro fondiario.

² Il Cantone ordina d'ufficio l'iscrizione della menzione.

³ Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di menzione. Disciplina le modalità di cancellazione di quest'ultima.

Capitolo 3: Crediti d'investimento

Art. 105 Principio

¹ La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari per crediti d'investimento per:

- a. provvedimenti individuali;

- b. provvedimenti collettivi;
- c.¹³⁹ costruzioni e impianti di piccole aziende commerciali.

² I Cantoni accordano, mediante decisione formale, crediti d'investimento sotto forma di mutui esenti da interesse.

³ I mutui devono essere rimborsati entro 20 anni. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

⁴ Se il mutuo è garantito da un diritto di pegno immobiliare, la decisione dell'autorità che accorda il mutuo può tener luogo dell'atto pubblico relativo al contratto di pegno.¹⁴⁰

Art. 106 Crediti d'investimento per provvedimenti individuali

¹ I proprietari che gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento:¹⁴¹

- a. come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori;
- b. per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale;
- c.¹⁴² per provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito;
- d.¹⁴³ per provvedimenti destinati a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato, nonché per la ricostituzione di colture perenni.

² Gli affittuari ricevono crediti d'investimento:

- a. come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori;
- b. per l'acquisto di aziende agricole da terzi;
- c. per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale se è costituito un diritto di superficie oppure se l'affitto è annotato nel registro fondiario, giusta l'articolo 290 del Codice delle obbligazioni¹⁴⁴, per la durata del credito d'investimento e se il proprietario garantisce il credito costituendo un pegno immobiliare sull'oggetto dell'affitto;

¹³⁹ Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

¹⁴⁰ Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

¹⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

¹⁴² Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

¹⁴³ Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

¹⁴⁴ RS **220**

d.¹⁴⁵ per provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c;

e.¹⁴⁶ per provvedimenti destinati a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato, nonché per la ricostituzione di colture perenni, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c.

³ I crediti d'investimento sono accordati forfettariamente.

⁴ Per la costruzione di abitazioni, oltre ai crediti d'investimento possono essere impiegati anche aiuti finanziari in base alla legge federale del 4 ottobre 1974¹⁴⁷ che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà e alla legge federale del 20 marzo 1970¹⁴⁸ per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna.

⁵ Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri nonché prevedere deroghe alla gestione diretta e alla concessione forfettaria di crediti d'investimento.¹⁴⁹

Art. 107 Crediti d'investimento per provvedimenti collettivi

¹ I crediti d'investimento sono accordati segnatamente per:

a. bonifiche fondiarie;

b.¹⁵⁰ la costruzione o l'acquisto in comune di edifici, attrezzature e macchine da parte di produttori, se tali misure permettono loro di razionalizzare le loro aziende, facilitare la lavorazione, l'immagazzinamento e lo smercio dei prodotti della regione o produrre energia da biomassa;

c.¹⁵¹ la costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nell'ambito della produzione conforme al mercato e della conduzione aziendale;

d.¹⁵² progetti di sviluppo regionale e la promozione di prodotti indigeni e regionali ai quali l'agricoltura partecipa in modo preponderante.

² Per progetti rilevanti possono essere accordati crediti d'investimento anche sotto forma di crediti di costruzione.¹⁵³

¹⁴⁵ Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

¹⁴⁶ Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

¹⁴⁷ RS **843**

¹⁴⁸ RS **844**

¹⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

¹⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

¹⁵¹ Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

¹⁵² Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

¹⁵³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

³ Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri.

Art. 107a¹⁵⁴ Crediti d'investimento per piccole aziende commerciali

¹ I crediti d'investimento sono accordati per costruzioni e impianti di piccole aziende commerciali che trasformano e commercializzano prodotti agricoli con conseguente creazione di valore aggiunto; le aziende devono comprendere almeno il primo livello di trasformazione.¹⁵⁵

² Il Consiglio federale può definire condizioni e oneri.

Art. 108 Approvazione

¹ Se un credito, da solo o aggiunto al saldo di precedenti crediti d'investimento o di mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale, supera un determinato importo (importo limite), il Cantone sottopone la decisione all'UFAG per approvazione. Il Consiglio federale stabilisce l'importo limite.

^{1bis} L'UFAG decide in merito all'approvazione di un credito d'investimento soltanto quando il progetto è passato in giudicato.¹⁵⁶

² Entro 30 giorni comunica al Cantone se approva la decisione.¹⁵⁷

³ Se i crediti d'investimento sono concessi sotto forma di crediti alla costruzione secondo l'articolo 107 capoverso 2, il saldo di precedenti crediti non è preso in considerazione.

Art. 109 Revoca

¹ Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento.

² Nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli interessi.

Art. 110 Impiego dei rimborsi e degli interessi

¹ Il Cantone reimpiega i rimborsi e gli interessi sui mutui per la concessione di crediti d'investimento.

² Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno nel Cantone, l'UFAG può:

- a. chiedere la restituzione dei mezzi finanziari inutilizzati e accordarli a un altro Cantone; o
- b. metterli a disposizione del Cantone per gli aiuti per la conduzione aziendale.

¹⁵⁴ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

¹⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

¹⁵⁶ Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

¹⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

Art. 111 Perdite

Le perdite derivanti dalla concessione di crediti d'investimento, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Cantoni.

Art. 112 Spese amministrative

Le spese amministrative sono a carico dei Cantoni.

Titolo sesto:**Ricerca e consulenza, promozione della coltivazione delle piante e dell'allevamento di animali¹⁵⁸****Capitolo 1:¹⁵⁹ Principio****Art. 113**

¹ La Confederazione sostiene mediante l'elaborazione e la trasmissione di conoscenze gli sforzi dell'agricoltura volti a produrre in modo razionale ed ecologicamente sostenibile.

² I mezzi finanziari sono impiegati in misura adeguata per forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura, rispettose dell'ambiente e degli animali.

Capitolo 1a:¹⁶⁰ Ricerca**Art. 114¹⁶¹** Stazioni di ricerca

¹ La Confederazione può gestire stazioni di ricerca agronomica.

² Le stazioni di ricerca agronomica sono ripartite in diverse regioni del Paese.

³ Esse sono subordinate all'UFAG.

Art. 115 Compiti delle stazioni di ricerca¹⁶²

¹ Le stazioni di ricerca agronomica hanno segnatamente i seguenti compiti:¹⁶³

¹⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

¹⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

¹⁶⁰ Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

¹⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

¹⁶² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

¹⁶³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

- a. elaborare le conoscenze scientifiche e le basi tecniche per la prassi, la formazione e la consulenza agricole;
- b. elaborare le basi scientifiche delle decisioni di politica agricola;
- c. sviluppare, accompagnare e valutare i provvedimenti di politica agricola;
- d. fornire le basi per i nuovi orientamenti dell'agricoltura;
- e. fornire le basi per norme di produzione rispettose dell'ambiente e degli animali;
- f. svolgere compiti d'esecuzione.

2 ...¹⁶⁴

Art. 116 Accordi di prestazione, mandati di ricerca aiuti finanziari¹⁶⁵

¹ L'UFAG può conferire mandati di ricerca a istituti universitari federali e cantonali o ad altri istituti. Può concludere accordi di prestazione periodici con organizzazioni pubbliche o private.¹⁶⁶

² La Confederazione può sostenere mediante aiuti finanziari ricerche ed esperimenti eseguiti da organizzazioni.

Art. 117 Consiglio della ricerca agronomica

¹ Il Consiglio federale designa un Consiglio permanente della ricerca agronomica. Il Consiglio si compone di 15 membri al massimo. Le cerchie interessate, segnatamente il settore della produzione, i consumatori e la scienza, vi sono equamente rappresentate.¹⁶⁷

² Il Consiglio della ricerca agronomica fornisce all'UFAG raccomandazioni concernenti la ricerca agronomica, segnatamente in merito alla pianificazione a lungo termine.

Capitolo 2: ...

Art. 118 a 135¹⁶⁸

¹⁶⁴ Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815). Abrogata dal n. 5 dell'all. alla LF del 18 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5003; FF **2009** 6281).

¹⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

¹⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

¹⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I 6.5 dell'O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5227).

¹⁶⁸ Abrogati dal n. II 5 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4557; FF **2000** 4957).

Capitolo 2a:¹⁶⁹ Consulenza

Art. 136¹⁷⁰ Compiti e organizzazione

¹ La consulenza è concepita per persone attive nell'agricoltura, nell'economia domestica rurale, nelle organizzazioni agricole, nell'ambito dello sviluppo delle aree rurali o nella garanzia e la promozione della qualità dei prodotti agricoli. Essa è prestata a queste persone assistendole nei loro processi professionali e nel loro perfezionamento.

² I Cantoni assicurano la consulenza a livello cantonale.

³ Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda aiuti finanziari a organizzazioni o istituzioni sovraregionali o d'importanza nazionale che operano in settori specializzati e a centri di consulenza d'importanza nazionale per le prestazioni fornite.

^{3bis} La Confederazione può sostenere attività di consulenza nell'ambito di accertamenti preliminari per iniziative di progetto collettive.¹⁷¹

⁴ Sono sostenute le attività di consulenza che promuovono lo scambio di conoscenze, di informazioni e di esperienze tra ricerca e prassi, tra le aziende agricole e le persone di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale stabilisce nei dettagli i settori di attività e le categorie di prestazioni.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i requisiti che le organizzazioni, le istituzioni, i centri di consulenza e i consulenti da essi impiegati devono soddisfare.

Art. 137 e 138¹⁷²

Art. 139¹⁷³

¹⁶⁹ Originaria sez. 4 del cap. 2. Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4557; FF **2000** 4957).

¹⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. II 29 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5779; FF **2005** 5349).

¹⁷¹ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

¹⁷² Abrogati dal n. II 29 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5779; FF **2005** 5349).

¹⁷³ Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

Capitolo 3:**Coltivazione delle piante e allevamento di animali, risorse genetiche¹⁷⁴****Sezione 1: Coltivazione delle piante****Art. 140**

¹ La Confederazione può promuovere la coltivazione di piante utili:

- a. di alto valore ecologico;
- b. di alto valore qualitativo; o
- c. adatte alle condizioni regionali.

² Essa può versare contributi ad aziende di coltivazione private e a organizzazioni professionali che forniscono prestazioni di interesse pubblico, in particolare per:

- a. la coltivazione, la conservazione della purezza e il miglioramento delle varietà;
- b. le colture sperimentali;
- c.¹⁷⁵ ...

³ Può sostenere mediante contributi la produzione di sementi e piante.

Sezione 2: Allevamento di animali**Art. 141** Promozione dell'allevamento

¹ La Confederazione può promuovere l'allevamento di animali da reddito:

- a. adatti alle condizioni naturali del Paese;
- b.¹⁷⁶ sani, redditizi e resistenti; e
- c. atti a garantire prodotti zootecnici di qualità a prezzi vantaggiosi e concorrenziali.

² La promozione dell'allevamento deve garantire un allevamento indipendente di alta qualità.

Art. 142 Contributi

¹ La Confederazione può versare contributi a organizzazioni riconosciute, segnatamente per:

¹⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

¹⁷⁵ Abrogata dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

¹⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

- a. la tenuta di registri e di libri genealogici, gli esami funzionali e le stime dei valori genetici;
- b. programmi che promuovono le prestazioni, la qualità, il risanamento e il mantenimento della salute degli effettivi di animali;
- c.¹⁷⁷ ...

² L'allevamento di animali transgenici non dà diritto a contributi.

Art. 143 Condizioni

I contributi sono accordati se:

- a.¹⁷⁸ ...
- b. gli allevatori prendono le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro e partecipano finanziariamente ai provvedimenti di promozione; e
- c. i provvedimenti promossi corrispondono alle norme internazionali.

Art. 144 Riconoscimento di organizzazioni

¹ L'UFAG riconosce le organizzazioni. ...¹⁷⁹

² Il Consiglio federale disciplina le condizioni.

Art. 145¹⁸⁰

Art. 146 Condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni

Il Consiglio federale può stabilire condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni di animali da allevamento, sperma, ovuli ed embrioni.

Art. 146a¹⁸¹ Animali da reddito geneticamente modificati

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni in merito all'allevamento, all'importazione e alla messa in commercio di animali da reddito geneticamente modificati.

¹⁷⁷ Abrogata dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

¹⁷⁸ Abrogata dal n. II 29 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5779; FF **2005** 5349).

¹⁷⁹ Per. abrogato dal n. II 29 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5779; FF **2005** 5349).

¹⁸⁰ Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

¹⁸¹ Introdotta dal n. 8 dell'all. alla L sull'ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4803; FF **2000** 2145).

Art. 147 Istituto di allevamento equino¹⁸²

¹ Per sostenere l'allevamento equino la Confederazione gestisce un apposito istituto.¹⁸³

² L'istituto è subordinato all'UFAG.

³ ...¹⁸⁴

Sezione 3:¹⁸⁵ **Risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione****Art. 147a** Conservazione e impiego sostenibile delle risorse genetiche

¹ La Confederazione può promuovere la conservazione e l'impiego sostenibile delle risorse genetiche. Può gestire banche di geni e raccolte di conservazione o affidarne la gestione a terzi e sostenere provvedimenti, come la conservazione *in situ*, segnatamente mediante contributi.

² Il Consiglio federale può stabilire le esigenze che devono adempiere le banche di geni, le raccolte di conservazione, i provvedimenti e gli aventi diritto ai contributi. Stabilisce i criteri per la ripartizione dei contributi.

Art. 147b Accesso alle risorse genetiche e ripartizione dei benefici

Per quanto lo esigano obblighi internazionali, il Consiglio federale disciplina l'accesso alle risorse genetiche e la ripartizione dei benefici derivanti dall'impiego di tali risorse.

Titolo settimo: Protezione dei vegetali e mezzi di produzione¹⁸⁶**Capitolo 1: Disposizioni d'esecuzione**¹⁸⁷**Art. 148**

¹ La Confederazione emana prescrizioni per evitare i danni dovuti a organismi nocivi nonché all'immissione in commercio di mezzi di produzione inadeguati.

¹⁸² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

¹⁸³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

¹⁸⁴ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815). Abrogato dal n. 5 dell'all. alla LF del 18 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5003; FF **2009** 6281).

¹⁸⁵ Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

¹⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

¹⁸⁷ Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

² Ciò facendo, rispetta le esigenze della sicurezza dei prodotti.¹⁸⁸

Capitolo 2:¹⁸⁹ Misure preventive

Art. 148a

¹ Qualora le informazioni scientifiche siano insufficienti per valutare in modo approfondito i rischi relativi a un mezzo di produzione o materiale vegetale che può veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi, possono essere prese misure preventive sempre che:

- a. sembri verosimile che il mezzo di produzione o il materiale vegetale possa avere effetti collaterali inaccettabili per la salute delle persone, degli animali e dei vegetali o per l'ambiente; e
- b. la probabilità che tali effetti si producano sia ritenuta elevata o le conseguenze che ne derivano siano di vasta portata.

² Entro un congruo termine, le misure preventive sono esaminate ed adeguate in base alle nuove conoscenze scientifiche.

³ Quali misure preventive il Consiglio federale può in particolare:

- a. limitare, vincolare a condizioni o vietare l'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione di mezzi di produzione;
- b. limitare, vincolare a condizioni o vietare l'importazione e l'immissione in commercio di materiale vegetale e oggetti che possono veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Capitolo 3: Protezione dei vegetali¹⁹⁰

Sezione 1: Principi

Art. 149 Confederazione

¹ La Confederazione promuove un'adeguata pratica fitosanitaria per la protezione delle colture dagli organismi nocivi.

² Il Consiglio federale emana prescrizioni per la protezione delle colture e del materiale vegetale (piante, parti di piante e prodotti vegetali) da organismi nocivi particolarmente pericolosi.

¹⁸⁸ Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

¹⁸⁹ Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

¹⁹⁰ Originario cap. 1.

Art. 150 Cantoni

I Cantoni gestiscono un servizio fitosanitario che garantisce in particolare la corretta esecuzione dei provvedimenti di lotta contro gli organismi nocivi.

Art. 151 Principi della protezione dei vegetali

¹ Chiunque produce, importa o mette in commercio materiale vegetale deve osservare i principi della protezione dei vegetali.

² Ha in particolare l'obbligo di notificare gli organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Sezione 2: Provvedimenti speciali**Art. 152** Importazione, esportazione, produzione e immissione in commercio

¹ Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti l'importazione e l'immissione in commercio di:

- a. organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- b. materiale vegetale e oggetti che possono veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi.

² Può in particolare:

- a. stabilire che un determinato materiale vegetale possa essere messo in commercio soltanto previa autorizzazione;
- b. emanare prescrizioni relative alla registrazione e al controllo di aziende che producono o mettono in commercio tale materiale vegetale;
- c. obbligare dette aziende a tenere un registro di tale materiale vegetale;
- d. vietare l'importazione e l'immissione in commercio di materiale vegetale che è o potrebbe essere infestato da organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- e. vietare la coltivazione di piante con forte predisposizione a veicolare organismi nocivi.

³ Il Consiglio federale provvede affinché il materiale vegetale destinato all'esportazione adempia le esigenze internazionali.

Art. 153 Provvedimenti di lotta

Per impedire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, il Consiglio federale può in particolare:

- a. ordinare la sorveglianza della situazione fitosanitaria;
- b. stabilire che il materiale vegetale, gli oggetti e gli appezzamenti sospetti d'infestazione siano isolati sino al momento in cui l'infestazione possa essere esclusa;

- c. ordinare il trattamento, la disinfezione o la distruzione di colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Sezione 3: Finanziamento della lotta contro gli organismi nocivi

Art. 154 Prestazioni dei Cantoni

¹ I Cantoni eseguono a proprie spese i provvedimenti loro affidati.

² Chiunque produce, importa o mette in commercio materiale vegetale e si sottrae intenzionalmente o per negligenza agli obblighi di cui all'articolo 151 può essere tenuto a sopportarne le spese.

Art. 155 Prestazioni della Confederazione

La Confederazione assume di regola il 50 per cento, in situazioni straordinarie fino al 75 per cento, delle spese riconosciute dei Cantoni per l'esecuzione dei provvedimenti di lotta di cui all'articolo 153.

Art. 156 Indennità per danni

¹ Se, in seguito a provvedimenti di difesa ordinati dall'autorità oppure a disinfezioni o ad altri procedimenti analoghi, determinati oggetti perdono valore o sono distrutti, al proprietario può essere versata un'equa indennità.

² L'indennità è fissata definitivamente secondo una procedura quanto più semplice possibile e gratuita per il danneggiato:

- a. dall'UFAG, se si tratta di provvedimenti presi al confine o di provvedimenti ordinati dall'UFAG all'interno del Paese;
- b. dalla competente autorità amministrativa cantonale, se si tratta di altri provvedimenti presi all'interno del Paese.¹⁹¹

³ La Confederazione rimborsa ai Cantoni almeno un terzo delle spese cagionate dal versamento di tali indennità.

Art. 157¹⁹² Controlli

¹ La Confederazione può incaricare organizzazioni private di eseguire i controlli.

² Le organizzazioni private sono indennizzate per lo svolgimento di questi compiti di controllo.

¹⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

¹⁹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Capitolo 4: Mezzi di produzione¹⁹³**Art. 158** Definizione e campo d'applicazione

¹ Per mezzi di produzione s'intendono le sostanze e gli organismi che servono alla produzione agricola. Sono da considerare tali in particolare i concimi, i prodotti fitosanitari, gli alimenti per animali e il materiale vegetale di moltiplicazione.

² Il Consiglio federale può sottoporre alle prescrizioni del presente capitolo i mezzi di produzione utilizzati in modo analogo al di fuori dell'agricoltura.

Art. 159 Principi

¹ Possono essere importati o messi in commercio soltanto mezzi di produzione che:

- a. si prestano all'impiego previsto;
- b. non hanno effetti collaterali inaccettabili, se impiegate conformemente alle prescrizioni; e
- c. offrono la garanzia che a partire dai prodotti di base trattati con esse siano fabbricati derrate alimentari e oggetti d'uso conformi alle esigenze della legislazione sulle derrate alimentari.

² Chiunque utilizza mezzi di produzione deve osservare le istruzioni per l'uso.

Art. 159a¹⁹⁴ Prescrizioni sull'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione di mezzi di produzione. Può in particolare limitare o vietare l'importazione, l'immissione in commercio e l'utilizzazione di mezzi di produzione.

Art. 160 Obbligo d'omologazione

¹ Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'importazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione.

² Può sottoporre all'obbligo d'omologazione:

- a. l'importazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione, nonché gli importatori e i responsabili della commercializzazione;
- b. i produttori di alimenti per animali e di materiale vegetale di moltiplicazione;

¹⁹³ Originario cap. 2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

¹⁹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

- c. i produttori di altri mezzi di produzione, sempre che il controllo del processo di fabbricazione fornisca un contributo essenziale affinché tali mezzi soddisfacciano le esigenze per l'immissione in commercio.¹⁹⁵

³ Designa i servizi federali che partecipano alla procedura d'omologazione.

⁴ Se, in virtù di altri atti normativi, i mezzi di produzione sottostanno all'obbligo d'omologazione, il Consiglio federale designa un servizio comune di omologazione.

⁵ Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra i servizi federali interessati.

⁶ Le omologazioni estere o la loro revoca, nonché i rapporti d'esame e certificati di conformità esteri che adempiono esigenze equivalenti sono riconosciuti per quanto le condizioni agronomiche e ambientali concernenti l'impiego dei mezzi di produzione siano paragonabili. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.¹⁹⁶

⁷ L'importazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione omologati in Svizzera e all'estero sono libere. Tali sostanze sono definite dal servizio competente.

⁸ È vietato l'uso di antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali. Il loro impiego per scopi terapeutici sottostà all'obbligo di notifica e dev'essere registrato in un giornale dei trattamenti. Per la carne importata il Consiglio federale adotta provvedimenti conformemente all'articolo 18.

Art. 160a¹⁹⁷ Importazione

I prodotti fitosanitari messi in commercio lecitamente nella sfera di applicazione territoriale dell'accordo del 21 giugno 1999¹⁹⁸ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli possono essere messi in commercio in Svizzera. Se sono messi in pericolo interessi pubblici, il Consiglio federale può limitarne o vietarne l'importazione e la messa in commercio.

Art. 161 Caratterizzazione e imballaggio

Il Consiglio federale emana prescrizioni relative alla caratterizzazione e all'imballaggio dei mezzi di produzione.

Art. 162 Cataloghi delle varietà

¹ Il Consiglio federale può prescrivere che per una determinata specie vegetale possono essere importate, messe in commercio, certificate o utilizzate in Svizzera unicamente le varietà registrate in un catalogo delle varietà. Disciplina le condizioni per la registrazione nei cataloghi delle varietà.

² Può autorizzare l'UFAG ad emanare cataloghi delle varietà.

¹⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

¹⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

¹⁹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

¹⁹⁸ RS **0.916.026.81**

³ Può parificare la registrazione in un catalogo delle varietà di un altro Paese alla registrazione nel catalogo svizzero delle varietà.

Art. 163 Prescrizioni d'isolamento

¹ I gestori di terreni che non sono previsti per la produzione di materiale vegetale di moltiplicazione possono essere obbligati dai Cantoni a rispettare distanze di sicurezza dalle colture confinanti del medesimo tipo, se ciò è necessario per motivi di selezione, moltiplicazione o protezione dei vegetali.

² I beneficiari devono indennizzare adeguatamente i gestori la cui attività risulta limitata. In caso di controversia, il Cantone stabilisce l'ammontare dell'indennità.

Art. 164 Statistica della commercializzazione

Il Consiglio federale può obbligare i produttori di mezzi di produzione e le ditte che ne fanno commercio a fornire indicazioni sulle quantità di mezzi di produzione messi in commercio in Svizzera.

Art. 165 Informazione

¹ Chiunque mette in commercio mezzi di produzione deve informare gli acquirenti sulle loro proprietà e la loro utilizzazione.

² I servizi federali competenti possono informare l'opinione pubblica sulle proprietà e sull'utilizzazione dei mezzi di produzione.

Titolo settimo a:¹⁹⁹ Altre disposizioni

Capitolo 1: Misure preventive

Art. 165a

¹ Se, in seguito a eventi radiologici, biologici, chimici, naturali o altro con conseguenze a livello internazionale, nazionale o regionale, mezzi di produzione oppure materiale vegetale o animale presentano un potenziale rischio per la salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali, per l'ambiente oppure per le condizioni quadro economiche dell'agricoltura, l'UFAG può, d'intesa con gli Uffici federali competenti, prendere misure preventive.

² Quali misure preventive l'UFAG può in particolare:

- a. limitare, vincolare a condizioni o vietare il pascolo, l'uscita all'aperto o il raccolto;
- b. limitare, vincolare a condizioni o vietare l'importazione, l'immissione in commercio o l'utilizzazione di mezzi di produzione e di materiale vegetale e animale;

¹⁹⁹ Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

- c. stabilire in caso di pericolo imminente che:
 1. i mezzi di produzione oppure il materiale vegetale o animale potenzialmente pericolosi siano sequestrati o confiscati e distrutti,
 2. le aziende cessino la loro produzione,
 3. le aziende smaltiscano i prodotti.

³ Le misure preventive sono riesaminate regolarmente e, in base alla valutazione dei rischi, adeguate o revocate.

⁴ Se in seguito a un ordine dell'autorità sorge un danno, al danneggiato può essere versata un'equa indennità.

Capitolo 2: Obbligo di tollerare la gestione dei terreni incolti

Art. 165b

¹ Se l'interesse pubblico lo esige, il proprietario di un fondo deve tollerare gratuitamente la gestione e la cura di terreni incolti. Un tale interesse esiste segnatamente se la gestione del terreno è necessaria per il mantenimento dell'agricoltura, per la protezione contro i pericoli naturali o per la conservazione di specie vegetali o animali particolarmente degne di protezione.

² L'obbligo sussiste per almeno tre anni. Chi alla scadenza di questo termine intende gestire il suo fondo direttamente o per il tramite di un affittuario, deve comunicarlo al gestore almeno sei mesi prima.

³ I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d'esecuzione; decidono nel singolo caso in merito all'obbligo di tollerare la gestione e la cura.

Capitolo 3: Sistemi d'informazione

Art. 165c Sistema d'informazione per i dati su aziende, strutture e contributi

¹ L'UFAG gestisce un sistema d'informazione per l'esecuzione della presente legge, segnatamente per la concessione di contributi e l'esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

² Il sistema d'informazione contiene dati personali, inclusi dati sui gestori nella produzione primaria, nonché dati sulle aziende agricole e sulle aziende detentrici di animali.

³ L'UFAG può rendere i dati accessibili online o trasmetterli ai servizi e alle persone seguenti:

- a. all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)²⁰⁰: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l'igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli animali, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile;
- b. all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)²⁰¹: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l'igiene delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni;
- c. all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM): per sostenere l'esecuzione della legislazione sulla protezione dell'ambiente, sulla protezione della natura e del paesaggio e sulla protezione delle acque;
- d. ad altri servizi federali: per l'adempimento dei compiti loro affidati, purché il Consiglio federale lo preveda;
- e. alle autorità cantonali di esecuzione: per l'adempimento dei compiti legali nel loro rispettivo ambito di competenza;
- f. ai terzi incaricati di compiti di esecuzione della legislazione agricola, conformemente agli articoli 43 e 180;
- g. ai terzi autorizzati dal gestore.

Art. 165d Sistema d'informazione per i dati sui controlli

¹ L'UFAG gestisce un sistema d'informazione per pianificare, registrare e amministrare i controlli in virtù della presente legge e per valutare i risultati dei controlli. Il sistema d'informazione serve in particolare al controllo dei pagamenti diretti.

² Il sistema d'informazione dell'UFAG è parte del sistema d'informazione centrale lungo la filiera alimentare, comune all'UFAG, all'USAV e all'UFSP²⁰² e inteso a garantire la sicurezza delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli animali, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile.

³ Il sistema d'informazione dell'UFAG contiene dati personali, inclusi:

- a. dati sui controlli e i risultati dei controlli;
- b. dati su misure amministrative e sanzioni penali.

⁴ Nell'ambito dei loro compiti legali, le seguenti autorità e altri aventi diritto possono trattare dati online nel sistema d'informazione:

- a. l'USAV: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l'igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli animali, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile;

²⁰⁰ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁰¹ Concerne la divisione Sicurezza delle derrate alimentari dell'UFSP, dal 1° gen. 2014 integrata nell'USAV.

²⁰² Concerne la divisione Sicurezza delle derrate alimentari dell'UFSP, dal 1° gen. 2014 integrata nell'USAV.

- b. l'UFSP²⁰³: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l'igiene delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni;
- c. le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l'adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;
- d. i terzi incaricati di compiti di esecuzione.

⁵ Nell'ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere online ai dati del sistema d'informazione:

- a. l'USAV: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l'igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli animali, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile;
- b. l'UFSP²⁰⁴: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l'igiene delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni;
- c. l'UFAM: per sostenere l'esecuzione della legislazione sulla protezione dell'ambiente, sulla protezione della natura e del paesaggio e sulla protezione delle acque;
- d. altri servizi federali: per l'adempimento dei compiti loro affidati, purché il Consiglio federale lo preveda;
- e. le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l'adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;
- f. il gestore interessato da questi dati;
- g. i terzi autorizzati dal gestore.

Art. 165e Sistema d'informazione geografica

¹ L'UFAG gestisce un sistema d'informazione geografica per sostenere i compiti di esecuzione della Confederazione e dei Cantoni in virtù della presente legge.

² Il sistema d'informazione contiene dati sulle superfici e sul loro utilizzo, nonché altri dati per l'esecuzione di compiti con un riferimento spaziale.

³ L'accesso e l'impiego dei dati sono retti dalle disposizioni della legge del 5 ottobre 2007²⁰⁵ sulla geoinformazione.

Art. 165f Sistema d'informazione centrale sui trasferimenti di sostanze nutritive

¹ L'UFAG gestisce un sistema d'informazione per registrare i trasferimenti di sostanze nutritive nell'agricoltura.

²⁰³ Concerne la divisione Sicurezza delle derrate alimentari dell'UFSP, dal 1° gen. 2014 integrata nell'USAV.

²⁰⁴ Concerne la divisione Sicurezza delle derrate alimentari dell'UFSP, dal 1° gen. 2014 integrata nell'USAV.

²⁰⁵ RS 510.62

² Le aziende che cedono sostanze nutritive registrano tutte le forniture nel sistema d'informazione.

³ Le aziende che ritirano sostanze nutritive confermano tutte le forniture nel sistema d'informazione.

⁴ Nell'ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere online ai dati del sistema d'informazione:

- a. l'UFAM: per sostenere l'esecuzione della legislazione sulla protezione delle acque;
- b. le autorità cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l'adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;
- c. il gestore interessato da questi dati;
- d. i terzi autorizzati dal gestore.

Art. 165g Disposizioni d'esecuzione

Per i sistemi d'informazione di cui agli articoli 165c–165f, il Consiglio federale disciplina in particolare:

- a. la forma della rilevazione e i termini per la consegna dei dati;
- b. la struttura e il catalogo dei dati;
- c. la responsabilità in materia di trattamento dei dati;
- d. i diritti d'accesso, segnatamente la portata dei diritti d'accesso online;
- e. le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati;
- f. la collaborazione con i Cantoni;
- g. il termine di conservazione dei dati e il termine entro il quale i dati devono essere distrutti;
- h. l'archiviazione.

Capitolo 4: Proprietà intellettuale

Art. 165h

¹ I diritti sui beni immateriali prodotti nell'esercizio dell'attività di servizio da persone che con l'UFAG o le stazioni di ricerca sono legate da un rapporto di lavoro ai sensi della legge del 24 marzo 2000²⁰⁶ sul personale federale appartengono alla Confederazione; la presente disposizione non si applica ai diritti d'autore.

² I diritti esclusivi d'uso di programmi informatici prodotti nell'esercizio dell'attività di servizio da persone secondo il capoverso 1 appartengono all'UFAG o alle stazioni

²⁰⁶ RS 172.220.1

di ricerca. L'UFAG e le stazioni di ricerca possono pattuire contrattualmente con gli aventi diritto la cessione dei diritti d'autore su altre categorie di opere.

³ Chi ha prodotto beni immateriali ai sensi dei capoversi 1 e 2 ha diritto a un'adeguata partecipazione all'eventuale utile realizzato con un uso commerciale.

Titolo ottavo:

Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali

Capitolo 1: Protezione giuridica

Art. 166 In generale

¹ Contro le decisioni di organizzazioni e ditte secondo l'articolo 180 è ammissibile il ricorso dinanzi all'ufficio federale competente.

² Contro le decisioni prese in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione dagli uffici federali, dai dipartimenti e dalle autorità cantonali di ultima istanza è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale; fanno eccezione le decisioni cantonali concernenti i miglioramenti strutturali.²⁰⁷

^{2bis} Prima di decidere su ricorsi concernenti l'importazione, l'esportazione o l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, il Tribunale amministrativo federale sente gli organi di valutazione che hanno partecipato alla procedura di precedente istanza.²⁰⁸

³ L'ufficio federale competente può avvalersi dei mezzi di ricorso del diritto federale e cantonale contro le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione.

⁴ Le autorità cantonali notificano le loro decisioni sollecitamente e gratuitamente all'ufficio federale competente. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

Art. 167²⁰⁹

Art. 168 Procedura d'opposizione

Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d'esecuzione una procedura d'opposizione contro le decisioni di prima istanza.

²⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

²⁰⁸ Introdotto dal n. II 4 dell'all. alla L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici (RU **2004** 4763; FF **2000** 590). Nuovo testo giusta il n. 125 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197; FF **2001** 3764).

²⁰⁹ Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

Capitolo 2: Misure amministrative

Art. 169 Misure amministrative generali

¹ In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative:

- a. ammonizione;
- b. revoca di riconoscimenti, autorizzazioni, contingenti e simili;
- c. diniego di permessi;
- d. esclusione dalla vendita diretta;
- e. divieto di fornire, ritirare e valorizzare;
- f. esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata;
- g. sequestro;
- h.²¹⁰ addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo.

² Qualora vengano illegalmente immessi in commercio prodotti o vengano indebitamente richiesti o incassati contributi, può essere riscosso un importo equivalente al massimo al ricavo lordo dei prodotti illegalmente immessi in commercio o all'ammontare dei contributi indebitamente richiesti o incassati.²¹¹

³ Al fine di ripristinare la situazione legale possono inoltre essere prese le misure seguenti:

- a. divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni;
- b. rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione;
- c. obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti;
- d. neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.²¹²

Art. 170 Riduzione e diniego di contributi

¹ I contributi possono essere ridotti o negati se il richiedente viola la presente legge, le relative disposizioni d'esecuzione o le decisioni prese in loro applicazione.

² La riduzione e il diniego vigono almeno per gli anni durante i quali il richiedente ha violato le disposizioni.

²¹⁰ Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

²¹¹ Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

²¹² Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

^{2bis} In caso di inosservanza delle disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell'ambiente e degli animali, la riduzione e il diniego possono riguardare tutti i tipi di pagamenti diretti.²¹³

³ Il Consiglio federale disciplina le riduzioni in caso di violazione delle prescrizioni in materia di pagamenti diretti e di produzione vegetale.²¹⁴

Art. 171 Rimborso di contributi

¹ Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente.

² I contributi o i vantaggi patrimoniali percepiti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali.

Art. 171a²¹⁵ Operazioni di compensazione effettuate da imprese che dominano il mercato

¹ Sul mercato dei prodotti e dei mezzi di produzione agricoli, le operazioni di compensazione effettuate da imprese che dominano il mercato e subordinano alla conclusione del contratto la ripresa di merci e servizi a prezzi inadeguati costituiscono in ogni caso una pratica illecita ai sensi dell'articolo 7 della legge del 6 ottobre 1995²¹⁶ sui cartelli e sono punite in conformità dell'articolo 49a o 50 di tale legge.

² Un prezzo è presunto essere inadeguato ai sensi del capoverso 1 se differisce considerevolmente dal prezzo praticato per merci o servizi comparabili nella sfera di applicazione territoriale dell'accordo del 21 giugno 1999²¹⁷ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.

³ Nelle procedure eseguite ai sensi del capoverso 1 dalle autorità in materia di concorrenza, gli articoli 8 e 31 della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli non sono applicabili.

²¹³ Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

²¹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

²¹⁵ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

²¹⁶ RS **251**

²¹⁷ RS **0.916.026.81**

Capitolo 3: Disposizioni penali

Art. 172²¹⁸ Delitti e crimini

¹ Chiunque usa illecitamente una denominazione d'origine protetta o un'indicazione geografica protetta secondo l'articolo 16 oppure una classificazione o designazione secondo l'articolo 63 è punito a querela di parte con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. In materia di classificazione e designazione secondo l'articolo 63, il diritto di querela spetta anche all'organo di controllo designato dal Consiglio federale secondo l'articolo 64 capoverso 4 e agli organi di controllo istituiti dai Cantoni.

² Chi agisce per mestiere è perseguito d'ufficio. È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.²¹⁹

Art. 173 Contravvenzioni

¹ Per quanto un'altra disposizione non commina una pena più severa, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:²²⁰

- a.²²¹ viola o usurpa l'identità visiva comune che la Confederazione ha definito conformemente all'articolo 12 capoverso 3;
- a^{bis}.²²² contravviene alle prescrizioni sulle designazioni emanate o riconosciute conformemente agli articoli 14 capoverso 1 lettere a-c, e ed f, nonché 15;
- a^{ter}.²²³ contravviene alle prescrizioni sull'uso dei contrassegni ufficiali emanate conformemente all'articolo 14 capoverso 4;
- b. contravviene alle prescrizioni concernenti la dichiarazione di prodotti ottenuti con metodi vietati in Svizzera, emanate conformemente all'articolo 18 capoverso 1;
- c. rifiuta di fornire informazioni oppure dà indicazioni false o incomplete nelle rilevazioni di cui agli articoli 27 o 185;
- c^{bis}.²²⁴ non si conforma alle esigenze di cui all'articolo 27a capoverso 1 o non ottempera al regime d'autorizzazione istituito in virtù dell'articolo 27a capoverso 2 o contravviene alle misure ordinate;

²¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

²¹⁹ Per. introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

²²⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

²²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

²²² Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

²²³ Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

²²⁴ Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

- d. in una procedura per l'attribuzione di contributi o di un contingente fornisce indicazioni inveritiere o ingannevoli;
- e. fabbrica o mette in commercio latte o latticini senza rispettare le prescrizioni o le decisioni che la Confederazione ha emanato sulla base della presente legge;
- f.²²⁵ impianta vigneti senza autorizzazione, non osserva le disposizioni sulla classificazione o non ottempera ai suoi obblighi nel commercio del vino;
- g. contravviene alle prescrizioni sull'inseminazione artificiale di cui all'articolo 145;
- g^{bis}.²²⁶ non ottempera alle condizioni stabilite secondo l'articolo 146 relativamente alle importazioni di animali da allevamento, sperma, ovuli ed embrioni;
- g^{ter}.²²⁷ contravviene alle prescrizioni emanate secondo l'articolo 146a in merito all'allevamento, all'importazione o alla messa in commercio di animali da reddito geneticamente modificati;
- g^{quater}.²²⁸ contravviene alle misure preventive emanate secondo l'articolo 148a;
- h. contravviene alle prescrizioni sulla protezione delle piante utili emanate in base agli articoli 151, 152 o 153;
- i.²²⁹ non osserva le istruzioni per l'uso di cui all'articolo 159 capoverso 2 o le prescrizioni per l'uso di cui all'articolo 159a;
- k.²³⁰ senza omologazione, produce, importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione sottoposti all'obbligo d'omologazione (art. 160), utilizza antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali o non ne notifica l'impiego per scopi terapeutici (art. 160 cpv. 8);
- k^{bis}.²³¹ senza essere omologato o registrato al servizio competente, produce, importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione;
- k^{ter}.²³² contravviene alle disposizioni emanate secondo l'articolo 161 concernenti la caratterizzazione e l'imballaggio dei mezzi di produzione;

225 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

(RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

226 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

227 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

228 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

229 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

230 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

231 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

232 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

k^{quater}.²³³ importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblica mezzi di produzione vietati (art. 159a);

l. importa, utilizza o mette in commercio materiale di moltiplicazione vegetale di una specie che non figura in un catalogo delle varietà (art. 162);

m. non rispetta le distanze di sicurezza di cui all'articolo 163;

n. non fornisce le indicazioni di cui all'articolo 164;

o. contravviene all'obbligo di informare di cui all'articolo 183.

² Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 10 000 franchi.

³ Per quanto un'altra disposizione non commina una pena più severa, è punito con la multa sino a 5000 franchi chiunque intenzionalmente:

a.²³⁴ ...

b. viola una disposizione d'esecuzione, la cui infrazione è stata dichiarata passibile di pena.

⁴ Il tentativo e la complicità sono punibili.

⁵ Nei casi di esigua gravità si può prescindere dal perseguimento penale e da ogni pena.

Art. 174 Comunità di persone e persone giuridiche

Se l'infrazione è commessa da una persona giuridica o da una comunità di persone, si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974²³⁵ sul diritto penale amministrativo.

Art. 175 Perseguimento penale

¹ Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

² Chi viola le prescrizioni concernenti le importazioni, le esportazioni o il transito è perseguito e punito in base alla legislazione in materia doganale. Nei casi di infrazione di esigua gravità nella gestione dei contingenti d'importazione di prodotti agricoli si può prescindere dal perseguimento penale.²³⁶

³ Se un atto costituisce contemporaneamente un'infrazione ai sensi del capoverso 2 e un'infrazione il cui perseguimento incombe all'Amministrazione federale delle dogane, si applica la pena prevista per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.²³⁷

²³³ Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2617; FF **2008** 6385).

²³⁴ Abrogata dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

²³⁵ RS **313.0**

²³⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

²³⁷ Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

Art. 176 Esclusione degli articoli 37 a 39 della legge sui sussidi

Gli articoli 37 a 39 della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990²³⁸ concernenti i delitti, il conseguimento fraudolento di un profitto e il perseguimento penale non sono applicabili.

Titolo nono: Disposizioni finali**Capitolo 1: Esecuzione****Art. 177** Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza.

² Può delegare al DEFR oppure ai servizi o uffici federali a esso subordinati il compito di emanare prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa.

Art. 177a²³⁹ Accordi internazionali

¹ Il Consiglio federale ha la facoltà di concludere accordi internazionali in ambito agricolo; sono fatti salvi gli accordi sul commercio di prodotti agricoli.

² L'UFAG può, d'intesa con gli altri uffici e servizi federali interessati, concludere con autorità estere preposte all'agricoltura, con istituti di ricerca di diritto pubblico o con organizzazioni internazionali accordi di carattere tecnico concernenti in particolare:

- a. il riconoscimento di centri d'esame, di valutazione della conformità, di accreditamento, di registrazione e d'omologazione in ambito agricolo;
- b. il riconoscimento dei rapporti di esame, delle valutazioni della conformità e delle omologazioni nell'ambito della protezione dei vegetali e dei mezzi di produzione, nonché dei metodi di produzione;
- c. la cooperazione tecnica e lo scambio di informazioni nell'ambito della protezione dei vegetali, nonché l'omologazione e l'immissione in commercio di mezzi di produzione;
- d. le condizioni e gli oneri per la consegna o il ritiro di risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura da banche di geni controllate dallo Stato;
- e. il riconoscimento di denominazioni d'origine in ambito agricolo;
- f. i pagamenti diretti, i provvedimenti di sostegno del mercato e i contributi di valorizzazione nelle enclaves e nel Principato del Liechtenstein che sono in relazione con l'applicazione della presente legge e delle prescrizioni rilevanti per l'agricoltura della legislazione sulle epizootie, sulla protezione de-

²³⁸ RS **616.1**

²³⁹ Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

gli animali, sulla protezione delle acque, sulla protezione dell'ambiente o sulla protezione della natura e del paesaggio;

- g. i progetti nell'ambito della ricerca agraria internazionale.

Art. 177b²⁴⁰ Prestazioni commerciali

¹ L'UFAG, le sue stazioni federali sperimentali e di ricerca (art. 114) come pure l'Istituto d'allevamento equino (art. 147) possono fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:

- a. sono strettamente correlate ai compiti principali;
- b. non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e
- c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

² Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il DEFR può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l'economia privata.

Art. 178 Cantoni

¹ Per quanto non incomba alla Confederazione, l'esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni.

² I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d'esecuzione e le comunicano al DEFR.

³ I Cantoni designano le autorità o le organizzazioni competenti per l'esecuzione e la vigilanza.

⁴ Se un Cantone non emana in tempo utile le disposizioni d'esecuzione, il Consiglio federale le emana provvisoriamente.

⁵ Per l'esecuzione dei provvedimenti nell'ambito dei pagamenti diretti, i Cantoni utilizzano dati di base definiti, registrano nel sistema d'informazione geografica di cui all'articolo 165e le superfici necessarie e i rispettivi utilizzi, nonché gli altri oggetti necessari, e calcolano i contributi per ogni azienda sulla scorta di tali dati.²⁴¹

Art. 179 Alta vigilanza della Confederazione

¹ Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge da parte dei Cantoni.

² La Confederazione può ridurre o negare i contributi ai Cantoni che eseguono man-chevolmente la legge. Questo vale anche qualora il diritto di ricorso secondo l'articolo 166 capoverso 3 non sia stato esercitato.

²⁴⁰ Introdotta dal n. 5 dell'all. alla LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5003; FF 2009 6281).

²⁴¹ Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).

Art. 180 Collaborazione con organizzazioni e ditte

¹ Nell'esecuzione della legge, la Confederazione e i Cantoni possono avvalersi della collaborazione di ditte e organizzazioni o istituire apposite organizzazioni.

² La collaborazione di tali ditte e organizzazioni è sottoposta alla vigilanza statale. I compiti e le attribuzioni devono essere definiti dall'autorità competente. Tali ditte e organizzazioni devono presentare a quest'ultima un rendiconto della loro gestione e contabilità. È fatto salvo il controllo parlamentare federale e cantonale.

³ Il Consiglio federale e i Cantoni possono permettere alle suddette ditte e organizzazioni di riscuotere tasse adeguate per la loro attività. Le tariffe necessitano l'autorizzazione del DEFR.

Art. 181 Controllo

¹ Gli organi d'esecuzione ordinano le misure di controllo e i rilevamenti necessari all'esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o delle decisioni fondate su di esse.²⁴²

^{1bis} Il Consiglio federale può emanare prescrizioni affinché nell'esecuzione della presente legge e di altre leggi attinenti all'agricoltura siano garantiti un'attività di controllo uniforme, comune e concertata, nonché il necessario scambio d'informazioni tra gli organi di controllo competenti.²⁴³

² Le persone, ditte o organizzazioni il cui comportamento scorretto dà adito a controlli, li ostacola o li impedisce sono tenute a coprire i costi che ne risultano.

³ Il Consiglio federale può delegare singole misure di controllo e rilevamenti ai Cantoni.

⁴ Può fissare emolumenti per i controlli che non danno adito a contestazioni, in particolare per:

- a. i controlli fitosanitari;
- b. i controlli di sementi e di materiale vegetale;
- c. le analisi di controllo;
- d. i controlli degli alimenti per animali.²⁴⁴

⁵ Può prevedere che all'atto dell'importazione l'importatore sia tenuto a pagare un emolumento per controlli speciali resi necessari da rischi conosciuti o emergenti in relazione a determinati mezzi di produzione agricoli o vegetali.²⁴⁵

²⁴² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

²⁴³ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

²⁴⁴ Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

²⁴⁵ Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

⁶ Può prevedere altri emolumenti, per quanto la Svizzera si sia impegnata a riscuoterli in virtù di un trattato internazionale.²⁴⁶

Art. 182²⁴⁷ Perseguimento di infrazioni

¹ Il Consiglio federale coordina l'esecuzione della legge del 9 ottobre 1992²⁴⁸ sulle derrate alimentari, della legge del 18 marzo 2005²⁴⁹ sulle dogane e della presente legge; può inoltre obbligare l'Amministrazione federale delle contribuzioni a fornire informazioni.²⁵⁰

² Il Consiglio federale istituisce un servizio centrale per l'accertamento di infrazioni in materia di:

- a. designazioni protette di prodotti agricoli;
- b. importazione, transito ed esportazione di prodotti agricoli;
- c. dichiarazione della provenienza e dei metodi di produzione.

Art. 183²⁵¹ Obbligo di informare

Nella misura necessaria all'esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o delle decisioni su di esse fondate, ogni persona è tenuta a fornire agli organi competenti in particolare le informazioni richieste, nonché a presentare e consegnare provvisoriamente i documenti giustificativi per permetterne la verifica; inoltre, ogni persona è tenuta a consentire l'accesso all'azienda, ai locali amministrativi e ai magazzini e a permettere l'esame dei libri contabili e della corrispondenza nonché il prelievo di campioni

Art. 184²⁵² Assistenza amministrativa fra le autorità

L'UFAG e le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano reciproca assistenza e si scambiano tutte le informazioni necessarie all'adempimento dei loro compiti.

²⁴⁶ Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

²⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

²⁴⁸ RS **817.0**

²⁴⁹ RS **631.0**

²⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

²⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

²⁵² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

Art. 185 Dati per l'esecuzione, monitoraggio e valutazione²⁵³

¹ Al fine di disporre delle basi necessarie all'esecuzione della legge e al controllo dell'efficacia, la Confederazione rileva e registra dati settoriali, come pure relativi a singole aziende:

- a. per l'esecuzione di provvedimenti di politica agricola;
- b. per la valutazione della situazione economica dell'agricoltura;
- c. per l'osservazione della situazione di mercato;
- d. quale contributo per la valutazione delle ripercussioni dell'agricoltura sulle basi essenziali naturali e sulla cura del paesaggio rurale.

^{1bis} La Confederazione effettua un monitoraggio sulla situazione economica, ecologica e sociale dell'agricoltura e sulle prestazioni d'interesse generale fornite dall'agricoltura.²⁵⁴

^{1ter} Valuta l'efficacia dei provvedimenti presi in virtù della presente legge.²⁵⁵

² Il Consiglio federale può adottare disposizioni allo scopo di armonizzare il rilevamento e la registrazione di dati e per ottenere una statistica agricola uniforme.

³ Il Consiglio federale può affidare a servizi federali, Cantoni o altri enti l'esecuzione delle rilevazioni e la tenuta dei registri. Può versare indennità a tal fine.

⁴ L'organo federale responsabile può elaborare a scopi statistici i dati rilevati.

^{5 e 6} ...²⁵⁶

Art. 186 Commissione consultiva

Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva permanente di 15 membri al massimo che lo consigli nell'applicazione della presente legge.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie**Art. 187** Disposizioni transitorie concernenti la legge sull'agricoltura²⁵⁷

¹ Le disposizioni abrogate nell'allegato alla presente legge rimangono applicabili a tutte le fattispecie intervenute durante la loro validità ad eccezione delle prescrizioni procedurali.

²⁵³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

²⁵⁴ Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

²⁵⁵ Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

²⁵⁶ Introdotti dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815). Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

²⁵⁷ Introdotto dal n. III della LF del 24 mar. 2000 concernente l'abrogazione della L sui cereali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1539; FF **1999** 8173).

2 a 9 ...258

¹⁰ La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (art. 70 cpv. 2) è applicabile al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

11 a 13 ... 259

¹⁴ Il Consiglio federale emana prescrizioni sul ritiro degli anticipi concessi all'organismo comune secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 27 giugno 1969²⁶⁰ sulla commercializzazione del formaggio. I dipartimenti e gli uffici designati a tal fine dal Consiglio federale sono abilitati a dare istruzioni all'organismo comune sulla realizzazione degli attivi e sull'adempimento degli obblighi; le prestazioni della Confederazione presuppongono il rispetto di tali istruzioni. La scelta dei liquidatori che l'organismo comune deve nominare è subordinata all'approvazione del dipartimento designato a tale scopo dal Consiglio federale. La Confederazione copre i costi di liquidazione dell'organismo comune. Il Consiglio federale vigila affinché i responsabili di quest'ultimo non traggano profitto dalla liquidazione; parimenti, decide in quale misura il capitale azionario debba essere rimborsato.

¹⁵ L'articolo 55 entrerà in vigore soltanto dopo l'abrogazione della legge del 20 marzo 1959²⁶¹ sui cereali.

Art. 187a²⁶²

Art. 187b²⁶³ Disposizioni transitorie relative alla modifica del 20 giugno 2003

1 a 4 ...264

⁵ L'articolo 138 entra in vigore soltanto con l'entrata in vigore della legge del 13 dicembre 2002²⁶⁵ sulla formazione professionale.

6 e 7 ...266

8 ...267

²⁵⁸ Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

²⁵⁹ Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

²⁶⁰ [RU **1969** 1067, **1991** 857 all. n. 32, **1993** 901 all. n. 28]

²⁶¹ Questa L è abrogata dal 1° lug. 2001.

²⁶² Introdotto dal n. III della LF del 24 mar. 2000 concernente l'abrogazione della L sui cereali (RU **2001** 1539; FF **1999** 8173). Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

²⁶³ Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4217; FF **2002** 4208 6458).

²⁶⁴ Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

²⁶⁵ RS **412.10**

²⁶⁶ Abrogati dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

²⁶⁷ Introdotto dal n. I 15 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003 (RU **2004** 1633; FF **2003** 4857). Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

Art. 187c²⁶⁸ Disposizioni transitorie relative alla modifica del 22 giugno 2007

¹ I vini dell'annata 2007 e anteriori possono essere prodotti ed etichettati secondo il diritto anteriore. Possono essere distribuiti ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

² ... ²⁶⁹

Art. 187d²⁷⁰ Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2013

¹ Entro il 30 giugno 2016 il Consiglio federale presenta un rapporto in cui definisce una metodica per valutare l'utilità delle piante geneticamente modificate. Tale metodica dovrà permettere di valutare se, rispetto ai prodotti agricoli e ai mezzi di produzione tradizionali, le piante geneticamente modificate sono vantaggiose per la produzione, i consumatori e l'ambiente. Sulla base della metodica elaborata, il Consiglio federale presenta un bilancio costi-benefici delle piante geneticamente modificate esistenti in Svizzera al momento dell'entrata in vigore della modifica del 22 marzo 2013²⁷¹ della presente legge.

² Entro la fine del 2014 il Consiglio federale definisce, d'intesa con i Cantoni e le categorie, gli obiettivi e le strategie relativi alla diagnosi e alla sorveglianza della resistenza agli antibiotici, nonché alla riduzione del loro impiego.

³ Nel formulare gli obiettivi e le strategie conformemente al capoverso 2, occorre tenere conto in particolare:

- a. degli obiettivi ambientali per l'agricoltura;
- b. delle raccomandazioni e direttive internazionali;
- c. dello stato attuale della scienza.

⁴ La Confederazione e i Cantoni esaminano, sulla base di un rapporto, se gli obiettivi di cui al capoverso 2 sono stati raggiunti e adottano all'occorrenza i provvedimenti necessari.

Capitolo 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 188

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

²⁶⁸ Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

²⁶⁹ Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

²⁷⁰ Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3463 3863; FF **2012** 1757).

²⁷¹ RU **2013** 3463

³ Gli articoli 40–42 si applicano fino al 31 dicembre 2008.²⁷²

Data dell'entrata in vigore: ²⁷³ 1° gennaio 1999

Articoli 28 a 45 e lettere l a n dell'allegato: 1° maggio 1999

Articolo 160 capoverso 7 e numero 7 dell'allegato: 1° agosto 1999

²⁷² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6095; FF **2006** 5815).

²⁷³ DCF del 7 dic. 1998

*Allegato***Abrogazione e modifica del diritto vigente****Diritto previgente: abrogazione**

Sono abrogati:

- a. il decreto federale del 20 giugno 1939²⁷⁴ che accorda un sussidio ai Cantoni di Svitto e di Glarona per la costruzione della strada del Prigel tra Hintertal e Vorauen;
- b. il decreto federale del 25 settembre 1941²⁷⁵ che accorda un sussidio al Cantone di San Gallo per la bonifica della pianura del Reno;
- c. la legge sull'agricoltura del 3 ottobre 1951²⁷⁶; è fatto salvo l'articolo 187 capoverso 7 della presente legge;
- d. la legge federale del 14 dicembre 1979²⁷⁷ istituyente contributi per la gestione del suolo agricolo in condizioni difficili;
- e. il decreto federale del 28 marzo 1952²⁷⁸ che assegna sussidi per i lavori di bonifica fondiaria resi necessari dalle devastazioni cagionate dalle forze della natura;
- f. la legge federale del 23 marzo 1962²⁷⁹ sui crediti agricoli di investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola;
- g. il decreto sullo zucchero del 23 giugno 1989²⁸⁰;
- h. il decreto federale del 19 giugno 1992²⁸¹ sulla viticoltura;
- i. la legge federale del 15 giugno 1962²⁸² sulla vendita di bestiame; è fatto salvo l'articolo 187 capoverso 9 della presente legge;
- k. la legge federale del 28 giugno 1974²⁸³ sui contributi ai tenetari di bestiame nella regione di montagna e nella zona prealpina collinare;

274 [CS 4 1068]

275 [CS 4 1017]

276 [RU 1953 1133, 1962 1191 art. 14, 1967 760, 1968 95, 1971 1461 in fine, disp. fin. e trans. tit. X art. 6 n. 7, 1974 763, 1975 1204, 1977 2249 I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 all. n. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 lett. c, 1991 362 II 51 2611 857 all. n. 25, 1992 1860 art. 75 n. 5 1986 art. 36 cpv. 1, 1993 1410 art. 92 n. 4 1571 2080 all. n. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 n. 3 1837 3517 I 2, 1996 2588 all. n. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15]

277 [RU 1980 679, 1991 857 all. n. 26, 1992 2104 II 1, 1997 1190 II 1]

278 [RU 1952 585]

279 [RU 1962 1323, 1967 806, 1972 2532, 1977 2249, 1991 362 II 52 857 all. n. 27, 1992 288 all. n. 47 2104]

280 [RU 1989 1904, 1992 288 all. n. 50, 1995 1988]

281 [RU 1992 1986, 1997 1216]

282 [RU 1962 1191, 1977 2249 I 941, 1978 1407, 1991 857 all. n. 29, 1992 288 all. n. 52, 1993 325 I 13]

283 [RU 1974 2063, 1980 679 art. 12, 1983 488, 1991 857 all. n. 30, 1992 2104 II 2, 1997 1190 II 3]

- l. il decreto del 29 settembre 1953²⁸⁴ sullo statuto del latte;
- m. il decreto federale del 16 dicembre 1988²⁸⁵ sull'economia lattiera;
- n. il disciplinamento del mercato caseario del 27 giugno 1969²⁸⁶;
- o. la legge federale del 21 dicembre 1960²⁸⁷ sui prezzi delle merci protette e la cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova.

Modifica del diritto vigente

...²⁸⁸

²⁸⁴ [RU **1953** 1172, **1957** 591 II 2, **1969** 1074, **1971** 1597, **1979** 1414 1857 all. n. 29, **1989** 504 art. 33 lett. c, **1992** 288 all. n. 54, **1994** 1648, **1995** 2075]

²⁸⁵ [RU **1989** 504, **1991** 857 all. n. 31, **1992** 288 all. n. 55, **1993** 325 n. 14, **1994** 1634 I 4, **1995** 2077]

²⁸⁶ [RU **1969** 1067, **1991** 325 all. n. 32, **1993** 901 all. n. 28]

²⁸⁷ [RU **1961** 273, **1987** 2324, **1993** 901 all. n. 30, **1995** 2097]

²⁸⁸ Le mod. possono essere consultate alla RU **1998** 3033.